This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 876 041

TAMMARO

Memoriale riservato agli onorevoli deuputati alParlamento nazionale

1897

TA
170.1
TAM

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

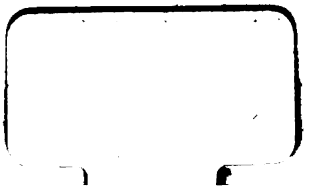

Digitized by Google

HINI

MEMORIALE RISERVATO

AGLI ONOREVOLI DEPUTATI

AL

PARLAMENTO NAZIONALE

RIFERENTESI AD UNA GRAVE INGIUSTIZIA PATITA

DAL TENENTE DI FANTERIA

TAMMARO FRANCESCO

PER LA QUALE INVOCA UN'INTERPELLANZA

BIBLIOTECA LUCCHINI
7881
N.° d' ord. 4449

631

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELL'ANNUNZIO
di proprietà della Ditta PICCINI e C.

1897

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIALE RISERVATO

AGLI ONOREVOLI DEPUTATI

AL

PARLAMENTO NAZIONALE

RIFERENTESI AD UNA GRAVE INGIUSTIZIA PATITA

DAL TENENTE DI FANTERIA

TAMMARO FRANCESCO

PER LA QUALE INVOCA UN'INTERPELLANZA

FIRENZE

Tipografia dell'Annunzio di proprietà della Ditta Piccini & C.

1897

Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Firenze, 31 *Maggio 1897.*

Onorevole Signor Succhini Luigi

Deputato al Parlamento Nazionale

Collegio di Verona 1°

in ROMA

Onorevole,

Inspirato dall'alto concetto della sovranità incontestabile del delicato mandato affidato dal popolo italiano alla saggezza della S. V. O., stimo minore ogni altra influenza diretta ad ottenere giustizia, dopo le dure e sorprendenti riprove, che in questi ultimi tempi ho dovuto subire, in seguito alle mie disgrazie.

Ed è perciò che con l'animo illuminato dalla speranza di vedermi alfine resa quella giustizia, invano finora invocata, mi rivolgo alla S. V. O., certo che, *quantunque non abbia il gran bene di conoscerla personalmente* vorrà interessarsi in mio favore, se avrà, come spero, la pazienza di leggere il contenuto di questo mio scritto, indirizzato **unicamente ai rappresentanti del Paese presso il Governo Italiano,** nelle mani dei quali è deposto il presente e l'avvenire della Patria.

È fuori di dubbio che, esaminando attentamente il contenuto di questi pochi fogli, la S. V. O. non debba trarne la necessaria conseguenza che per un **semplice duello** un ufficiale, dopo 22 anni di servizio militare insindacabile, spesi tutti ed unicamente in prò del Re e del Paese, **senza altro motivo** possa essere stato punito tanto severamente, da costituire un caso *raro se non unico negli annali della disciplina militare.* Eppure questa non è che la verità vera, tanto, che sorpreso dell'enormità della punizione inflittami dal Ministro *Mocenni* dietro il parere del Consiglio di disciplina reggimentale, e prima ancora ch' essa fosse inserita nel bollettino militare, io mi rivolsi immediatamente al detto Ministro, facendogli osservare in modo palpabile i gravi errori in cui era incorsó condannandomi l'accennato Consiglio di disciplina, nonchè la sua illegale costituzione, e l'indiscussa incompatibilità del Presidente di esso.

Digitized by Google

Non ottenuta soddisfazione alcuna, impugnando la legge, com'era mio diritto, ricorsi alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, sobbarcandomi ad un' ingente spesa, che per me sostenne l' egregio **Cav. Avv. Carpi Arturo** con quella gentilezza e generosità d'animo che tanto lo distinguono, azione questa che ha impresso nel mio cuore una riconoscenza che resterà salda davanti a qualunque situazione della mia vita. Nonostante l'opera energica ed intelligente del Cav. Avv. Carpi fallì ogni mio tentativo, anche presso il Consiglio di Stato.

E quì tralascio di descrivere la lunga *via crucis* dei numerosi passi fatti presso S. M. il Re, S. A. R. il Comandante la Divisione Militare di Firenze e S. E. il Ministro Pelloux, ai quali non chiedevo *nè grazia, nè sussidi, nè impiego*, ma soltanto quella giustizia negatami dal Consiglio di disciplina reggimentale, mediante una severa inchiesta locale, praticata allo scopo di accertare la verità dei fatti addebitatimi e la parte di responsabilità che avrei dovuto avere nelle causali dell' avvenuto duello.

A tutte le mie suppliche o fu risposto burocraticamente in modo evasivo o si mantenne il silenzio, anche quando, in momenti di estrema eccitazione, per questi risultati negativi immeritati; non mantenni in qualche mio scritto tutta la calma richiesta dalla circostanza.

Che, se la S. V. O. al racconto delle mie lunghe sventure, sentirà nel suo cuore un po' di simpatia per me, sono convinto che spenderà volentieri qualche parola in mio favore, mediante un' apposita interpellanza, nella quale chiedere a S. E. il Ministro Pelloux perchè voglia decidersi ad accordare la domandata inchiesta in seguito alla quale se, come son certo, risulterò senza colpa, possa essere reintegrato nel mio impiego ingiustamente toltomi.

Faccio dunque caldo appello a quello spirito imparziale di giustizia ed all' elevato sentimento di onore che animano tutti i rappresentanti del Popolo Italiano, nei quali io confido che la S. V. O. vorrà aiutarmi a riconquistare la mia brillante posizione perduta.

Con distinti ossequi e devozione

Obbligatissimo

Tenente di fanteria nella posizione di rivocazione

Giammaro

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Digitized by Google

Firenze, 1° Ottobre 1896.

Istanza chiedente un' udienza a S. M. il Re

A S. M. UMBERTO I.
RE D'ITALIA

Il sottoscritto Ufficiale del R. Esercito, testè revocato dall' impiego per un duello da lui determinato col già Tenente Industrioso G. Battista per salvaguardare il suo onore, non volendo ricorrere a mezzi di pubblicità fermando per via la carrozza della Maestà Vostra, allo scopo di porgere alla Maestà Vostra un ricorso, tendente ad ottenere l' annullamento del R. Decreto 16 Febbraio 1896 che lo revocava dall'impiego, ha l'onore di domandare alla Maestà Vostra un' udienza, e nutre fiducia che la Maestà Vostra non vorrà ricusare di riceverlo, dappoichè ha prove che anche ad un umile operaio Vostra Maestà non ha mai ricusato di prestare ascolto, e tanto più lo vorrà al ricorrente che per 22 anni di effettivo servizio sotto le armi dette sempre ampia prova del suo largo affetto al Re ed alla Patria.

Della Maestà Vostra
Tenente di fanteria TAMMARO FRANCESCO.

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Raccomandata

Firenze, 9 Novembre 1896.

Preghiera a S. E. il Generale Ponzio-Vaglia per l'udienza invocata

Eccellenza,

Il 1° Ottobre 1896, non volendo ricorrere a mezzi di pubblicità, feci pervenire all' E. V. un' istanza colla quale chiedevo un' udienza a Sua Maestà, allo scopo di presentare personalmente un ricorso tendente ad ottenere l'annullamento del R. Decreto 16 Febbraio 1896 che mi revocava dall'impiego, per un duello da me determinato col Tenente Industrioso del 68° fanteria per salvaguardare il mio onore.

Allorchè l'E. V. comandava la Divisione Militare di Firenze ebbi l' alto onore di esserle presentato, ed in omaggio a tale presentazione ed alle prove che ho dell'interessamento che V. E. spiega pei suoi subordinati, prego V. E. caldamente d' interporre i buoni uffici perchè mi venga concessa la chiesta udienza.

Ringraziandola

Dell' E. V. subordinato
Tenente di fanteria TAMMARO FRANCESCO.

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Digitized by Google

Firenze, 1° Novembre 1896.

Istanza chiedente un' udienza a S. A. R. il Comand. la Div. Milit. di Firenze

A S. A. R. Comandante la Divisione Militare
di Firenze

Il sottoscritto Ufficiale del R. Esercito testè revocato dall'impiego per un duello da lui determinato col già Tenente Industrioso G. Battista per salvaguardare il suo onore, pochi giorni or sono si rivolgeva pel tramite di S. E. il Generale *Ponzio-Vaglia* All'Augusto Genitore dell'A. V. per ottenere un'udienza, allo scopo di presentare personalmente un ricorso, tendente ad ottenere l'annullamento del R. D. 16 Febbraio 1896 che lo revocava dall'impiego. Il ricorrente ha esaurito tutt'i mezzi legali, incontrando per tale fatto ingenti spese che lo hanno dissestato, ed abbenchè il Consiglio di Stato con decisione del 3 Agosto 1896 abbia rigettato il ricorso da lui interposto, pur tuttavia è convinto che il provvedimento a di lui carico risuona un atto di manifesta ingiustizia *per l'erroneo e falso apprezzamento dei fatti* e per la illegale costituzione del Consiglio di disciplina.

Siccome il Consiglio di disciplina fu costituito dall'A. V. quale Comandante la Divisione, il ricorrente prima di presentare il ricorso a S. M. il Re, desidera di ottenere un'udienza dall'A. V. per rassegnare i motivi in esso esposti, e nutre fiducia che V. A. non vorrà ricusare di riceverlo, dappoichè ha prove che anche ad un umile operaio non ha mai ricusato di prestare ascolto, e tanto più lo vorrà al ricorrente che per 22 anni di effettivo servizio sotto le armi dette sempre ampia prova del suo largo affetto pel Re e per la Patria.

Dell'A. V. subordinato
Tenente di fanteria Tammaro Francesco.

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Firenze, 2 Novembre 1896.

Esito della udienza chiesta a S. A. R.

Comando della Divisione Militare Territoriale
di Firenze

N. 985 di Protocollo Riservato.

Ho presentato a S. A. R. il Comandante della Divisione Militare l'istanza inoltrata da V. S. per ottenere un'udienza.

La prefata A. R. m'incarica di notificarle che l'autorizza a presentare in piego suggellato quanto formerebbe oggetto della chiesta udienza.

Al Signor
Francesco Tammaro
Firenze.

D'ordine
Il Capo di Stato Maggiore
V. Rovelli

Digitized by Google

Risposta al foglio Riservato
N. 985 del 2 Novembre 1896.

Firenze, 2 Novembre 1896.

Risposta all'invito ricevuto di presentare il piego suggellato

Oggetto. — Circa la domanda di udienza con S. A. R. il Comandante la Divisione Militare.

Nel ringraziare la S. V. Ill.ma della comunicazione fattami col foglio a margine distinto, mi onoro pregarla di volere rassegnare a S. A. R. il Comandante la Divisione Militare che non essendomi stata accordata la chiesta udienza, non intendo per altro di presentare in piego suggellato quanto formerebbe oggetto della già ricordata udienza.

Al Signor Capo di Stato Maggiore
della Divisione Militare di
Firenze.

Viale Regina Vittoria, 11 p p.

Il Tenente di Fanteria
nella posizione di rivocazione
FRANCESCO TAMMARO.

Firenze, 6 Novembre 1896.

Telegramma personale a S. E. il Generale Ponzio-Vaglia

diretto a Roma

Supplicola informarmi Sovrana decisione riguardo chiesta udienza Maestà tramite Vostra Eccellenza, rinnovandole caldamente preghiera fattale raccomandata 9 Ottobre.

Tenente TAMMARO.

Firenze, 24 Novembre 1896.

Telegramma personale a S. E. il Generale Ponzio-Vaglia

diretto a Roma

Critica posizione cui trovomi giustificherà mia insistenza supplicandola terza volta degnarsi informarmi Sovrana decisione riguardo chiesta udienza.

Tenente TAMMARO.

Digitized by Google

Firenze, 30 Novembre 1896.

Nuova istanza a S. M. il Re per ottenere l'udienza chiesta il 1° Ottobre 1896

A S. M. UMBERTO I.
RE D'ITALIA
ROMA

Il sottoscritto Ufficiale del R. Esercito, nella posizione di rivocazione espone alla Maestà Vostra quanto segue:

Il 1° Ottobre 1896, in occasione della breve visita della Maestà Vostra a Firenze, il ricorrente, ossequioso sempre alla disciplina militare della quale per 22 anni è stato strenuo osservatore, non volendo seguire l'esempio del suo ex collega Tenente Industrioso G. Battista, il quale fermava per via la carrozza di Vostra Maestà, e volendo evitare qualsiasi pubblicità, si recava a Palazzo Pitti e faceva pervenire a S. E. il Generale *Ponzio-Vaglia* un'istanza colla quale il ricorrente domandava un'udienza alla Maestà Vostra allo scopo di presentare personalmente un ricorso, tendente ad ottenere l'annullamento del R. Decreto 16 Febbraio 1896 col quale fu revocato dall'impiego per un duello da lui provocato con altro Ufficiale del Reggimento per fatti di onorabilità, *duello consigliato, anzi voluto dai Colleghi del Reggimento.*

Il giorno 9 Ottobre 1896 il ricorrente con lettera raccomandata diretta a S. E. il Generale *Ponzio-Vaglia* invocava i suoi buoni uffici presso Vostra Maestà, affinchè ottenesse l'intento, tanto più che il ricorso non mira ad implorare *grazia* dal Sovrano, ma *giustizia* dal Capo dell'Esercito essendovi stata *manifesta violazione di legge ed errato apprezzamento di fatti nel Consiglio di disciplina.*

Il giorno 6 Novembre 1896 non vedendo alcuna risposta il ricorrente telegrafava a S. E. il Generale *Ponzio-Vaglia* supplicandolo ad informarlo della decisione di Vostra Maestà a riguardo della chiesta udienza.

Il 24 Novembre 1896 non vedendo alcuna risposta alle replicate suppliche telegrafava nuovamente scongiurando il Generale *Ponzio-Vaglia* d'informarlo della decisione Sovrana.

Neanche a questa terza preghiera fattagli il ricorrente ebbe risposta, si è perciò che per uscire dalla critica posizione creatagli dal *provvedimento disciplinare grave* che lo ha colpito si rivolge direttamente a Vostra Maestà, sicuro di riuscire nell'intento, dappoichè ritiene che una tale vana aspettativa non sia da attribuirsi ad altro fatto che a quello di non essere pervenuta l'istanza alla Maestà Vostra dappoichè ha prove che anche ad un umile operaio Vostra Maestà non ha mai ricusato di prestare ascolto, e tanto più lo avrebbe prestato al ricorrente che per 22 anni di servizio lodevole sotto le armi ha dato sempre ampia prova del suo affetto al Re ed alla Patria.

Della Maestà Vostra
Tenente di fanteria TAMMARO FRANCESCO.

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Digitized by Google

Roma, 14 Dicembre 1896.

Risposta alla nuova istanza del 30 Novembre 1896

MINISTERO DELLA REAL CASA - SEGRETERIA DI S. M. IL RE

N. 4945.

Mi pregio informare la S. V. che l'udienza ch'Ella ha nuovamente invocata da S. M. il Re per presentarle un suo ricorso non può esserle accordata S. M. non ricevendo per affari privati e di competenza del Governo.

La prevengo inoltre che della petizione che Ella intenderebbe rassegnare nelle mani della M. S. ho informato S. E. il Ministro della Guerra al quale V. S. potrà rivolgere direttamente la sua domanda sulla quale solo quel Dicastero è chiamato a giudicare.

Il Reggente il Ministero della R. Casa
Tenente Generale
E. PONZIO-VAGLIA.

Al Signor FRANCESCO TAMMARO
Tenente di fanteria
Firenze.
Viale Regina Vittoria, 11.

Firenze, 17 Dicembre 1896.

Invio del ricorso a S. E. il Ministro della Guerra

Eccellenza,

Il 1° Ottobre 1896 non volendo ricorrere a mezzi di pubblicità fermando per via la carrozza reale allo scopo di porgere personalmente a S. M. il Re un ricorso, tendente ad ottenere l'annullamento del R. Decreto 16 Febbraio 1896 c. a. che mi *revocava dall'impiego*, chiesi pel tramite di S. E. il generale Ponzio-Vaglia un'udienza reale.

L'Augusta Persona di S. M. mi ha fatto comunicare con lettera, *di cui qui unisco copia*, che mi fossi direttamente rivolto all'E. V. la quale è il solo Ente che possa all'uopo provvedere.

In conseguenza di ciò ho l'onore d'inviare all'E. V., in piego raccomandato personale, il ricorso in parola, fiducioso che vorrà provocare un provvedimento atto a rendermi quella giustizia che il Consiglio di disciplina reggimentale, illegalmente costituito, non mi rese per l'*erraneo apprezzamento di fatti che furono causa del duello* nei quali IL CONSIGLIO DI STATO PER LEGGE NON POTÈ PRONUNCIARSI.

Non trovo superfluo aggiungere che, se il mio ricorso pecca di prolissità ciò mi è stato consigliato dalla necessità di non trascurare *nessuno di quei particolari* che messi sotto la *sapiente oculatezza dell' E. V.* potessero tornarmi di vantaggio a riconquistare la posizione perduta.

Dell' E. V. subordinato
Tenente di fanteria TAMMARO FRANCESCO.

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Digitized by Google

Digitized by Google

RICORSO

del Tenente TAMMARO FRANCESCO in confronto del Ministero della Guerra, per l'annullamento del Regio Decreto 16 Febbraio 1896, che lo revocava dall'impiego di Tenente nel 68° Reggim.to Fanteria diretto a

SUA MAESTÀ IL RE

Digitized by Google

Digitized by Google

A S. M. UMBERTO I.

RE D'ITALIA

Sire,

Il ricorrente che alla Maestà Vostra si presenta non è un colpevole, che implora grazia dal Sovrano, ma un Ufficiale del R. Esercito, il quale colpito da un provvedimento disciplinare, *unico, se non raro, negli annali della disciplina militare,* dopo aver esaurito tutt' i mezzi legali, come dimostrerà più appresso, incontrando perciò ingenti spese, che lo hanno dissestato, convinto; che il provvedimento a di lui carico risuona un atto di manifesta ingiustizia, dappoichè oltre essere stata *evidentemente violata la legge,* vi è stato *un falso* ed *erroneo apprezzamento dei fatti* si rivolge al Capo dell' Esercito, perchè voglia fargli *non grazia* ma *giustizia.*

Il 16 Febbraio 1896, il Generale Mocenni, ex Ministro della Guerra, sottoponeva alla sanzione della Maestà Vostra un decreto, col quale il ricorrente veniva *revocato dall' impiego* di Tenente nel 68° Reggimento Fanteria.

Sembra un paradosso, ma la causa che provocò tale provvedimento fu un *duello* dal ricorrente determinato col Tenente Industrioso G. Battista, pure del 68° Reggimento Fanteria, e che collo stesso Decreto veniva *rimosso dal grado* e *dall' impiego.*

Perchè la Maestà Vostra possa essere sufficientemente edotta, fa mestieri che il ricorrente risalga alle cause prime che provocarono il duello.

Il 4 Giugno 1894 ebbi occasione di farmi presentare alla Signora Giulia Palombo Ved. Neri e di lei figlia Signorina Mary Bianca, native ambedue di Salonicco. Innamoratomi della Signorina Mary, le palesai il mio amore, ed ella lo accettò subito, e perciò pochi giorni dopo mi presentai alla mamma per domandarne la mano. Tanto alla Signora quanto alla Signorina rappresentai il vero stato di cose, la disparità di età tra me e lei, le mie condizioni finanziarie non troppo floride, ed il tempo che mi occorreva per effettuare il matrimonio. Lasciai a loro del tempo per riflettervi sopra, e dopo qualche giorno la madre con lettera mi comunicò; ch'era ben felice di accordarmi la mano della figlia, ma che però non assumeva nessun impegno formale, desiderando che il matrimonio fosse stabilito da qualche suo parente, dappoichè come vedova dipendeva dal Consiglio di famiglia. Mi assicurava però che quanto prima sarebbe arrivato a Firenze il Signor Jean Georgevich, marito della sua sorella Luisa, residente a Samsoun, essendo Direttore di quella Banca Imperiale Ottomana. Intanto mi accordava a che frequentassi tutt' i giorni la sua casa.

Digitized by Google

Il 1° Settembre 1894 infatti giunse il Signor Georgevich colla sua Signora, ed io mi presentai a lui a rinnovare la domanda, già fatta alla Signora Giulia Ved. Neri. Anche a questi esposi minutamente tutto quanto avevo già detto alla Signora Neri, allorquando le chiesi la mano della figlia. La ripetuta Signora ed il Signor Georgevich mi assicurarono; che la Signorina Mary possedeva un *tenue patrimonio* di 15, od al più 20 mila lire, non potendosi stabilire la somma precisa, perchè detta dote essendo costituita in fabbricati a Salonicco, varie circostanze mettono tali possessioni nel caso di aumento o diminuzione.

Siccome la mira dell'unione mia colla Signorina Mary non era l'avidità del denaro, cosa del resto fuori di luogo, stante la *tenuità del patrimonio*, ma bensì di farla mia moglie, dissi che a me nulla importava della dote, e che mi accontentavo di qualunque cosa. Presi due anni di tempo per effettuare il matrimonio, e tale dilazione di tempo, a prescindere dal fatto, che mi era indispensabile per accomodare i miei interessi, mi era consigliata dal fatto; che non avendo la Signorina Mary la prescritta dote militare, questo lasso di tempo era sufficiente per mandare ad effetto il matrimonio, perchè io facevo affidamento nellla nuova legge sui matrimoni degli Ufficiali, che da tempo i giornali parlavano dovesse veder la luce, la quale prometteva due facilitazioni; la prima di riduzione della prescritta attuale dote, e l'altra di esclusione assoluta per gli Ufficiali che avevano raggiunto il 35° anno di età. Io grazie alla mia età mi trovavo pure in tale condizione, e perciò, o profittando dell'una o dell'altra facilitazione, avrei potuto conseguire il mio intento. Si parlò pure di una prossima legge d'indulto, come difatti vide la luce, pei matrimoni contratti irregolarmente col solo rito religioso, ma io manifestai che non l'avrei mai fatto, dappoichè, oltre che non intendevo infrangere la legge, era contrario ai miei principii, e che desideravo contrarre il matrimonio nelle forme puramente legali.

Abbenchè il Signor Georgevich avesse fatto plauso a quanto io esposi, pure lasciai alcun tempo per riflettervi, e dopo 12 giorni il ripetuto Signore mi faceva personalmente conoscere; che la mia domanda era stata favorevolmente accolta, e che il giorno 15 Settembre 1894 si sarebbe effettuato il fidanzamento ufficiale, con intervento di famiglie conoscenti, e mi pregava di portare qualche mio amico in qualità di testimone. Infatti in tale solenne circostanza presentai il Tenente Industrioso G. Battista.

Ero fermamente convinto di aver fatta la scelta in un uomo serio, tanto più che, solamente tre mesi prima, egli aveva perduta una Signora, colla quale era unito col solo rito religioso.

Io frequentavo quando volevo la casa, il Signor Industrioso vi si recava a far visita ogni settimana, accolto sempre affettuosamente, per la delicata ed intima qualità colla quale era stato presentato.

Per volontà del Consiglio di famiglia la Signora Neri e figli dovevano trasferirsi dall'Italia a Salonicco. Fu domandato a me se annuivo a che la Signorina Mary si allontanasse da Firenze, ed essendomi opposto, il Consiglio di famiglia annullò la primitiva decisione, e si accontentò che la sola madre si recasse precariamente a Salonicco, per sistemare il patrimonio lasciato dal defunto marito, e portare tutta la roba a Firenze per completare la casa, di cui io quanto prima ne avrei dovuto far parte.

Con piena ragione e cognizione di cause posso affermare che la famiglia Neri era rimasta a Firenze esclusivamente per me, che dovevo sposare quanto prima la Signorina Mary. Il 20 Ottobre 1894 il Signor Georgevich e la sua Signora partirono per Samsoun.

Il 5 Novembre 1894 partì la Signora Giulia Neri per Salonicco. La Signorina Mary per mia volontà fu chiusa in convento. Io ne fui il garante, essendo stato presentato alla Superiora dalla madre di lei come fratello, della Signora Neri, e ciò allo scopo di poterla vedere tutt'i giorni coi fratelli ch'erano affidati ad una Signora amica di famiglia.

Digitized by Google

Il 12 Gennaio 1895 la Signora Giulia Neri faceva ritorno in Firenze. Il Signor Industrioso si faceva di giorno in giorno più assiduo nelle visite, tanto da frequentare la casa tutt' i giorni. Non vedendo corretta l'assiduità del Signor Industrioso in casa senza qualità alcuna, ne parlai alla Signora Neri ed ella mi disse ch'egli le aveva manifestato il desiderio di sposarla e che la loro corrispondenza durava già da tempo. Interpellai al riguardo il Signor Industrioso, facendogli notare l' impossibilità a ch' egli potesse effettuare il matrimonio, ove mai la legge che da tempo si aspettava comprendesse la sola riduzione all'attuale dote prescritta, poichè la madre passando a seconde nozze avrebbe perduta la sua parte di dote, che sarebbe andata a beneficio della figlia; ma egli mi assicurò che pur di unirsi colla Signora Neri avrebbe abbracciata anche altra carriera, tanto più ch' era munito di diploma d' insegnante di grado superiore. Trovai giusta la sua affermazione, espressi però che questo fidanzamento fosse comunicato ai parenti, come si praticò per me, ma la Signora Neri mi persuase che, pel momento, neanche alle famiglie conoscenti credeva opportuno comunicarlo, potendo ledere alcuni interessi di famiglia, ma che però lo avrebbe fatto in seguito.

Si è perciò che il Signor Industrioso divenne il fidanzato della madre della Signorina Mary, e non v'era niente di strano. Senonchè qualche tempo dopo gli Ufficiali del Reggimento, ai quali io avevo ufficialmente comunicato il mio fidanzamento, venuti a conoscenza che io avevo presentato il Signor Industrioso in casa, e che questi si era fidanzato colla Signora Giulia Neri, mi espressero le loro meraviglie e mi dissero che avevo fatto malissimo, perchè era un *uomo pericoloso* ed *immorale*, ed alle mie proteste, dappoichè stimavo il Signor Industrioso, tanto più che la nostra conoscenza datava da lunghi anni, essi per persuadermi mi raccontarono che la sua condotta in famiglia era stata riprovevole, e che l'atto da lui commesso, e che qui riferisco tal quale mi venne assicurato e che del resto fu deposto dal Tenente Signor *Arbib* nanti il Consiglio di disciplina, oltre a caratterizzarlo un uomo senza cuore, lo presentava agli occhi di ognuno, come un uomo sinistro e capace di tutto. Quest'atto essi mi dissero, è noto a tutti gli Ufficiali del Reggimento, esprimendomi la loro meraviglia come mai io nulla sapessi e si riassume in questo:

" Allorquando morì la Signora che con lui conviveva, per allontanarlo di casa, gli fu „ dato ospitalità in casa del Tenente *Arbib* la cui madre e lui erano assenti da Firenze, non „ essendovi in casa che la sola cameriera. Ebbene egli fu capace di tentare di violentare la „ cameriera, che non potè effettuare per la resistenza di questa ragazza. „

Aggiunsero che non era la sola cosa che lo caratterizzava; dopo pochi giorni che aveva perduta la Signora lo si vedeva a tutte le feste, a tutt' i pranzi di amici come se nulla fosse successo. Cose tutte che io ignoravo assolutamente; trovandomi in quel tempo agli arresti di rigore in caserma, mentre il Signor Industrioso subito dopo la morte della Signora venne distaccato a Carrara.

È facile immaginare che sotto l' incubo di tali rivelazioni ogni pelo mi sembrava un trave, e per qualche leggero attrito avvenuto in famiglia che sarebbe stato insignificante senza la suggestione avuta, incominciai a nutrire antipatia pel Signor Industrioso, antipatia che si andava sempre di giorno in giorno accentuando, grazie ai continui ed insistenti subbillamenti che avevo. Si succedevano gli attriti in casa quasi senza tregua, sempre però si svolgevano tra me e la Signora Neri, e la causa io la ricercava nel Signor Industrioso, la cui condotta mi sembrava irregolare, e se tali attriti si succedevano con molta frequenza, era perchè la mia vita era seriamente amareggiata, giacchè mi si montava tutt' i giorni la testa, presagendomi che il Signor Industrioso mi avrebbe fatto allontanare di casa, cosa che purtroppo avvenne, e che il mio fidanzamento sarebbe finito in tragedia, prognostico funesto che tutt' i giorni mi veniva ripetuto dal Capitano *Cangemi Alberto*, già del mio Reggimento ed attualmente Aiutante di Campo della Brigata Palermo.

Digitized by Google

Mi pervennero pure varie lettere anonime, che comunicai alla Signora Giulia Neri, nelle quali mi si diceva che il Sig. Industrioso faceva un lusso incomprensibile, e questo lusso non si poteva ricercare che in sovvenzioni avute dalla Signora Neri, cose tutte che solamente ora, ma troppo tardi, mi sono accorto erano insinuative, e fatte allo scopo di veder compromesso, come purtroppo è avvenuto la posizione di due Ufficiali anziani. Tale addebito indelicato però fu confermato da un Ufficiale chiamato come teste nanti il Consiglio di disciplina, e ch' è veramente una calunnia.

Altro fatto concorse a farmi nutrire dell' odio pel Signor Industrioso, ed a raffermare nel mio animo il prognostico dei miei compagni, che egli faceva di tutto per allontanarmi di casa.

Il 20 Maggio 1895 il Signor Industrioso, clandestinamente ed alla mia insaputa, come pure all' insaputa della mia ex fidanzata Signorina Mary, si univa in Settignano, paese poco lontano da Firenze, *col solo rito religioso,* colla Signora Giulia Neri. Io non seppi di questa unione che in Settembre, allorquando egli presentò domanda per ottenere il Regio Assentimento, in virtù della legge d' indulto del 4 Agosto 1895. Mi accorai amaramente coi miei compagni di questo atto, non vedendo il motivo per cui mi si era tenuto nascosto, mentre le relazioni mie colla famiglia erano cordialissime, non ostante gli attriti che avvenivano; ed abbenchè essi fossero della mia opinione che il motivo di questo occulto matrimonio non poteva ricercarsi se non nel fatto, ch' egli sposando regolarmente la madre avrebbe padroneggiato in casa ed avrebbe, se non fatto sfumare, ostacolato per lo meno il mio matrimonio, pure mi consigliarono a soprassedere, avendo io a loro raccontato che la Signora Giulia Neri mi aveva assicurato ch' era stata lei di obbligare il Signor Industrioso ad occultarmelo, per tema che sapendolo si sarebbe compromesso; giacchè se avessi provocato una partita di onore, com' era mia intenzione, avendo classificato quell'atto *una grave mancanza di delicatezza commessami dal Sig. Industrioso,* mi sarei messo dalla parte del torto, avendo il Sig. Industrioso tale attenuante della Signora Neri che, per quanto fosse discutibile, era peraltro efficace.

Soprassedei perciò, ma l'animo mio non ebbe più pace, ed è evidente che si accentuò in me la preoccupazione di vedermi un giorno o l'altro distrutto il mio ideale coll'esser messo fuori di casa, come infatti avvenne.

Nei primi giorni di Dicembre 1895 fu accordato al Tenente Industrioso il Regio Assentimento. Non accontendandomi di seguitare ad andare in famiglia, dove quanto prima il padrone di casa sarebbe stato il Signor Industrioso, esigevo che la Signorina Mary o entrasse in un convento, cosa che del resto era accondiscesa da lei, e di ciò conservo una di lei lettera, o partisse per Salonicco, per ritornare in Firenze, allorquando potevamo unirci. La madre si oppose energicamente all'una ed all'altra delle mie esigenze, e perciò il giorno 8 Dicembre 1895 nell'impeto d'ira mi decisi a lasciare la Signorina. Acciecato dalla passione che avevo per lei mi pentii presto della risoluzione presa, e ritornai in casa per accomodare alla meglio le cose. Questa volta trovai la madre ostile, essa che in altri tempi, conoscendo perfettamente che la figlia era pazzamente di me innamorata, tanto che per due o tre volte, causa qualche litigio avvenuto fra noi, tentò di suicidarsi, disse al *Cav. Casaula* che ove mai l'avessi lasciata mi avrebbe ammazzato, perchè la figlia sarebbe perduta; ora assolutamente non ne voleva più sapere.

Tale ostilità mi sembrò più che strana ed ingiustificabile, in considerazione della grande intimità acquistata colla Signorina Mary, grazie ai 19 mesi di fidanzamento; e certamente, infatuato com'era, e per l'apparenza dei fatti, non potevo ricercare tale strana ostilità che nelle suggestioni del Sig. Industrioso.

Mi umiliai finanche a pregarla, ma Ella fu irremovibile e mi disse: " *È impossibile che* " *tu possa rientrare in casa, perchè sei troppo nemico di Industrioso, ed io voglio vivere in* " *pace, perchè ho sofferto abbastanza per 19 mesi.* "

Digitized by Google

Per le prove incessanti di affetto avute dalla Signorina Mary e delle quali conservo preziosi ed imperituri documenti, essendo convinto, come lo sono tuttora, abbenchè Ella sia stata dopo fidanzata con altri, ch'Ella mi amava pazzamente, incontratala per istrada col fratellino il 15 Dicembre 1895 la fermai per sapere dalla sua bocca se si accontentava della decisione presa dalla madre, ed avendomi ella risposto negativamente; mi assicurava pertanto che mi amava sempre colla stessa intensità d'affetto, tanto che se io acconsentissi *Ella sarebbe la sera stessa fuggita di casa, cosa che io non volli acconsentire,* però mi diceva che non era possibile che io ritornassi in casa perchè avevamo tutti contro, e si combinò che ci saremmo scritti e che clandestinamente ci saremmo veduti. Infatti il giorno dopo le scrissi, ma la madre non permise a ch' Ella mi rispondesse, ed invece volle un colloquio con me in casa del Cavaliere *Casaula Alfredo* alla presenza di questi e del Capitano *Perreca Vincenzo* del 9° Bersaglieri, da me presentatole quella sera stessa, trovandosi per caso in mia compagnia. Ella mi disse che tutto doveva essere finito fra me e la Signorina Mary e mi assicurava, allo scopo di persuadermi, che la di lei figlia non mi aveva mai amato. Abbenchè tale affermazione fosse in aperto contrasto colle prove di incessante ed intimo affetto datemi dalla figlia, e ch'Ella conosceva perfettamente, come pure erano conosciute da altri, compreso qualche Ufficiale del mio Reggimento, pure mi persuasi che pel momento era inutile ogni tentativo, e senza perdere la speranza confidai nel tempo, il quale, come suol dirsi, fa miracoli. Nell'animo mio si ribadì però il convincimento che opera di questa ostilità della Madre era il Sig. Industrioso, il quale, stanco di essere contrariato da me nel suo amore verso la Signora Giulia Neri, cercò in tutt'i modi di disfarsi di me e migliore via di quella della Madre non poteva esservi, e perciò verso di lui s'ingigantì l'odio che da tempo nutrivo, sempre alimentato dai miei compagni, ai quali io tutto raccontavo. Allo scopo di por termine ad un colloquio, chè mercè la presenza dei due ripetuti Signori si svolse con apparente calma, nell'allontanarmi dalla Signora le dissi: " Do la mia parola d'onore che non disturberò nessuno della famiglia. „ Tale mia parola d'onore s'intendeva che si riferiva a lei ed alla figlia, tanto più che Ella disse che allorquando avevo incontrato la figlia l'avevo minacciata; nè poteva in niun modo esservi compreso l'Industrioso, *che non faceva ancora parte della famiglia* perchè nessuno dei parenti, abbenchè avesse contratto il matrimonio colla Signora Giulia Neri col solo rito religioso ne sapeva niente, e tanto più che essi non si erano uniti.

Nell'Ottobre 1895 il Sig. Industrioso voleva presentare in casa il Sottotenente Veterinario D.r Martusciello.

Io mi opposi energicamente a questa presentazione, non perchè quest'Ufficiale non ne fosse degno, perchè era mio intimo amico, ma perchè era un proponimento che avevo fatto di non presentare più nessuno in famiglia, e se questo risuona una pretensione, è giustificata però, dopo quanto è avvenuto per la presentazione del Signor Industrioso in casa.

Difatti quest'Ufficiale venne, ma gli fu detto che non vi era nessuno in casa. La Signora Giulia Neri si lamentò di questa mia pretensione, ma io risposi che se non accondiscendeva a ciò io a preferenza avrei lasciato la figlia. Io vivevo perciò sicuro che nessuno avrebbe frequentato la casa, senza che io lo sapessi.

Il mio animo era molto triste, dappoichè avevo visto sfumare l'unione mia colla Signorina Mary, che io tanto amavo ed ero riamato, e di cui da tempo accarezzavo l'idea di farla mia moglie.

Per chi ha cuore e sente in quale orgasmo vive l'uomo, il quale ha provato un'amara disillusione, facilmente comprende che qualsiasi inezia nell'animo mio s'ingigantiva. Saputosi nel Reggimento che il mio fidanzamento era andato in fumo ognuno deplorò la condotta del Sig. Industrioso e qualcuno mi accusò di **dabbenaggine,** dappoichè mi venne riferito dal Tenente

Digitized by Google

Sciuto Cirino che il Tenente aiut. magg. *Bianchi Edoardo* aveva detto a lui ed a qualche altro ufficiale che a lui il Sig. *Industrioso* non gli avrebbe fatto quel tiro perchè lo **avrebbe gettato dalla finestra.** Comunicai ufficialmente al Maggiore *Gargiolli Nob. Ippolito* ora Tenente Colonnello al 31° fanteria che mi ero dovuto allontanare dalla casa e lasciare la Signorina Mary, perchè non mi accontentava di andare in famiglia dove quanto prima il padrone di casa sarebbe stato il Sig. *Industrioso* Il prefato Ufficiale superiore mi disse che non vedeva la ragione, ma io gli soggiunsi che tra me ed il Sig. Industrioso erano molto tese le relazioni. E come incidente dirò che allorquando vennero presentate le domande per conseguire l' indulto, il Tenente Colonnello *Gargiolli* che in allora comandava interinalmente il Reggimento mi chiamò e mi disse come mai non presentavo anch' io la domanda, ed io gli risposi che non avendo ancora aggiustato i miei interessi non potevo dare quel passo, anche perchè non volevo che nei miei compagni sorgesse l'idea che io volevo accomodare i miei interessi sposando la Signorina Mary. Tale consiglio mi venne pure dato dal Capitano *Isastia Alfredo* e dal Tenente *Sciuto Cirino*, ai quali io risposi nel modo come disopra avevo risposto al Maggiore *Gargiolli*.

Il 17 Dicembre m'imbattei con due Capitani del mio Reggimento, i quali sapevano, come tutti gli Ufficiali, che mi ero dovuto allontanare dalla Signorina e che attribuivo la colpa al Sig. Industrioso, essi, anzichè confortarmi e calmare il mio animo, ch' era tanto esasperato, mi dissero. " **Dunque Sig. Tammaro dopo un fidanzamento così lungo e tanto intimo,** „ **Ella si è fatto cacciare di casa dal Sig. Industrioso, da lei presentato come testi-** „ **mone al suo fidanzamento, senza ch' Ella gliene domandi conto?** " Io risposi: „ „ *Mi lascino stare non mi accendano più la testa, Sappiano che ho dato la parola d' onore* „ *alla Signora Neri che non avrei disturbato più nessuno* di famiglia „. Ma essi risposero: " **Questa parola d'onore s' infrange, nè nessuno gliene può far colpa** „ ed uno di essi mi disse: " **Io al posto suo, lo schiaffeggerei** „.

Sventura volle che io, il giorno appresso, incontrassi il Sig. Martusciello e da lui seppi che da tempo frequentava la casa Neri, presentato dal Sig. Industrioso alla Signora Giulia Neri e che anzi per due volte vi era andato ed era stato ricevuto dalla sola Signorina, perchè la Madre era ammalata. Bastò questa rivelazione perchè io più non avessi pace. Mi recai immantinente dal Tenente Sig. **Angeleri** *Achille*, **Ufficiale subalterno più anziano del Reggimento** e gli rappresentai la cosa, tanto più ch'egli era informato di ogni cosa che a me era accaduta.

Egli, *riconosciuta la gravità del fatto* mi condusse in Quartiere, e colà mi disse che richiedeva sul da farsi il parere di altro Ufficiale, ed infatti invitammo il Tenente Sig. **Davico che seguiva in anzianità il Sig. Angeleri,** ed avemmo noi tre una conferenza sulla grave questione di onore che si agitava. Fu unanimemente stabilito che tale incidente richiedeva **assolutamente una soluzione cavalleresca,** essendo evidente **l'abuso di fiducia e la mancanza di delicatezza commessa verso di me dal Sig. Industrioso,** e si stabilì che l'indomani, 19 Dicembre 1895, lo provocassi ad uno scontro, altrimenti *il mio onore sarebbe stato compromesso* e che anzi perchè i fatti non si mutassero, nè il Sig. Industrioso potesse esimersene, come di certo non poteva, **essi avrebbero accertato gl' insulti da me direttigli trovandosi pronti ad accorrere.** Difatti il giorno di poi avvenne precisamente quanto si era stabilito. Io in seguito ad una vivace discussione avuta col Sig. Industrioso, lo insultai, ed il giorno 20 Dicembre 1895 ebbe luogo uno scontro alla sciabola, nel quale ambedue rimanemmo feriti; il Sig. Industrioso gravemente ed io leggermente.

La Signora *Neri* ora rimaritata *Industrioso* venuta a conoscenza ch' era prossimo un duello, si recava il 19 Dicembre 1895 in compagnia della di lei figlia Signorina Mary, qualche ora dopo gl'insulti da me diretti al Signor *Industrioso* dal Tenente Colonnello **Torres** *Cav. Francesco*

Digitized by Google

che in allora **comandava interinalmente il Reggimento** per l'assenza del Titolare Colonnello Cav. Luigi *Bassi* attualmante in posizione ausiliaria, che trovavasi a Napoli in licenza, ed aveva col Ten. Colonnello ***Torres*** un **abboccamento** come risulta da una lettera inviatami dalla Sig.ª Giulia Neri, in risposta ad una mia a Lei diretta, colla quale faceva appello alla sua lealtà ed in omaggio alle relazioni affettuose avute pel passato, e che gli eventi hanno distrutto, perchè mi mettesse a giorno di quanto era avvenuto il 19 Dicembre 1895 e successivi giorni di Dicembre tra Lei, il Tenente Colonnello ***Torres*** e Capitano ***Allione*** Luigi. Trascrivo qui appresso integralmente la lettera, **pronto** *ove ne sarà il caso* **di produrla alle Autorità Superiori.**

Copia di lettera della Signora Giulia Neri Industrioso

Firenze, 27 Agosto 1896.

" *Egregio Sig. Tenente Tammaro,*

" Ormai credevo che tutto fosse finito fra noi, gli scandali avvenuti ed i dispiaceri provati " dovevano segnare un argine a questo cataclisma, che ha sconvolto terra ed affetti. Rispondo " categoricamente alla di Lei lettera perchè Ella fa appello alla mia lealtà, e siccome questa " è stata sempre una dote precipua dell'animo mio, così non esito un momento a contentarla.

" **Le giuro** sulle ceneri del mio defunto Oreste e sulla vita dei miei bambini, che ciò ch'è " passato fra me ed il Tenente Colonnello **Torres** ed il Capitano **Allione** è: come appare dalla " seguente narrazione: „ Il giorno 19 Dicembre 1895, qualche ora dopo le parole offensive da lei " dirette a mio marito, essendo venuta a conoscenza ch'era prossimo un duello, mi recai in " compagnia di mia figlia Signorina Mary dal Tenente Colonnello **Torres,** che in allora era " **Comandante di Reggimento** perchè il Colonnello *Bassi* trovavasi a Napoli in licenza, e ciò " seppi dalla Signora del Bassi al quale mi ero prima diretta.

" Fui gentilmente ricevuta dal **Torres** e gli feci conoscere che tra lei e mio marito era " sorta una questione, e ch'era imminente un duello. Sempre allo scopo d'impedire il duello " e mai per nuocerlo, giacchè non sapevo che sarebbero successi tanti guai, Lo assicuravo che lo " **scontro era stato premeditato,** e ciò lo dissi perchè pochi minuti prima di recarmi dal **Torres** " seppi dal Cav. *Casaula,* comune amico, ch'Ella aveva stabilito di provocare mio marito ad uno " scontro, credendolo quegli che lo fece allontanare di casa, e che anzi aveva tutto disposto a che " si trovassero nascosti due Ufficiali per accorrere allorquando insultasse Industrioso, cosa che " del resto infatti avvenne, perchè i due Ufficiali furono i Tenenti **Angeleri** 1° e **Da Vico** e " così mio marito si sarebbe dovuto battere assolutamente. Per far decidere il Tenente Colonnello ad impedire il duello Lo informai altresì del colloquio avvenuto tra noi il 16 Dicembre 1895, alla presenza del Cav. *Casaula* e Capitano *Perreca* del 9° Bersaglieri, facendogli " notare **ch' Ella aveva altresì infranta la parola d'onore a me data:** di non disturbare nessuno di famiglia.

" Il Tenente Colonnello ***Torres*** mi rispose: **Signora, tutto quanto Ella dice è grave, " il duello però è inevitabile, nè io posso evitarlo. Ora vado in Quartiere e cercherò " di vedere i padrini, per attenuare le conseguenze del duello. Del resto Signora, lasci " fare; *poi per il Tenente Tammaro sapremo ben punirlo* " *e ne stia tranquilla.***

" La sera stessa poi in cui ebbe luogo il duello si presentò in casa il Capitano **Allione** " e mi disse: che d'ordine del Tenente Colonnello **Torres era stata iniziata un'inchiesta**

Digitized by Google

" a lui affidata, e che per incarico di detto Tenente Colonnello mi pregava di riceverlo. Mi disse " pure: *Ho saputo pure ch' Ella possiede delle lettere scritte dal Tenente Tammaro alla di* " *Lei figlia Signorina Mary, nelle quali vi sono minacce atroci pel Signore Industrioso.* — " **La prego di farmele vedere.** — *Io impensatamente gliele feci vedere. Egli tornò ancora* " *per due tre volte.*

" Circa poi quanto Ella mi dice a riguardo dell'addebito fattogli nel verbale del Consiglio " di disciplina sotto la formola:

" *Parrebbe che il Tenente Tammaro il 1° Maggio 1895 abbia attentato al pudore della* " *Signora Giulia Neri,* **ciò è una vergognosa calunnia. È assolutamente falso che** " **io abbia detto ciò,** *nè potevo neanche sognarlo perchè fra noi sono passate sempre affet-* " *tuose relazioni, ma io ho dovuto sempre riscontrare in Lei rispetto e stima.*

" **Sono pronta a testimoniare quanto sopra dinanzi a qualunque persona,** " compreso il Capitano *De Angelis* che venne in casa e mi rivolse delle interrogazioni, quali- " ficandosi per Relatore del Consiglio.

" Credo con questa di aver risposto categoricamente e con tutta coscienza alla sua lettera.

" Ossequiandola, mi creda

" D.

" Giulia P. Industrioso.

N. B. *La presente lettera fu provocata dopo la decisione del Consiglio di Stato.*

Il Tenente Colonnello ***Torres*** in seguito alle rivelazioni avute dalla Sig.ª **Giulia Neri, mi ordinava agli arresti di rigore** in Caserma ed iniziava **un'inchiesta,** come risulta dai giornali fiorentini il *Fieramosca* ed il *Corriere Italiano,* che trovansi depositati al Consiglio di Stato, unitamente al ricorso, incaricandone formalmente il Capitano **Allione** Luigi. Questi infatti la sera stessa in cui ebbe luogo il duello si recò dalla Signora *Neri,* ed il giorno appresso si recò anche da me, che mi trovavo agli arresti di rigore in Caserma, comunicandomi la qualità avuta dal Tenente Colonnello ***Torres*** e, mentre mi rivolgeva delle interrogazioni, mi assicurò che il Tenente Colonnello **Torres era impressionatissimo di quanto aveva appreso dalla Signora Giulia Neri.**

Il Capitano *Giardina* Antonio, ora Maggiore, mio Comandante di Compagnia si recò qualche giorno dopo nel mio alloggio in Caserma, per avere da me schiarimenti ed informazioni dei motivi che provocarono il duello, dovendo compilare anch'egli un rapporto, non essendo a giorno che del fatto ultimo, e dopo la narrazione da me fattagli, mi disse che ciò che avevo fatto **era tal quale doveva agire un gentiluomo che si crede offeso nell'onore,** dicendomi inoltre che avevo anzi troppo indugiato a farlo, e, *sorprendendo la mia buoua fede* mi fece compilare un **promemoria,** sotto la dettatura di varii punti, che io lo rivolsi a lui, com'egli mi disse, **ma riservatissimo alla sua persona,** che credevo amico e consigliere, coll'affidamento ben s'intendeva che rimanesse in lui *un segreto,* che faceva non ad un superiore ma ad un consigliere come egli si dichiarò a me; tanto che a raffermare questo mio intendimento volli apporvi *a scanso d'equivoci* una chiara intestazione " **Promemoria riservatissimo alla persona del Capitano Giardina Antonio** „ Egli si permise poi, *infrangendo il segreto confidatogli in inscritto,* di pubblicarlo e compilava inoltre, contrariamente a quanto mi aveva promesso, un rapporto ostile ai due giudicabili, ma più per me, *per vecchi rancori* e che, all'occorrenza, potranno testimoniare molti Ufficiali del Reggimento. E per la verità di ciò che asserisco

Digitized by Google

citerò i nomi di qualcuno fra gli Ufficiali che più degli altri sanno gli attriti avvenuti fra me ed il Capitano *Giardina* per i maltrattamenti da questi fattimi. — Essi sono i Signori: Maggiore *Sanna-Enna* Cav. Enrico già Capitano al Reggimento Distretto di Firenze. — Capitani: *Del Monte Giustiniano* — *Bornaghi Enrico* — Tenenti: *Bracciforti Enrico* — *Sciuto Cirino* — *Arbib Emilio* — Sottotenente di complemento *Canale Armando*.

Egli si permise fare degli apprezzamenti sulla onorabilità della famiglia *Neri* qualificando la loro casa per poco di buono, mentre non aveva mai avuto l'onore di conoscerla, tanto che in un punto del suo rapporto dice: " che sotto il velo cavalleresco in quella casa si commisero una " sequela d'immoralità e bassezze. „ Egli si permise finanche di accusarmi di mancanza di sentimento morale, attribuendolo alla precedente educazione ed all'ambiente nel quale era vissuto. Egli che dopo quattro anni ch'ebbi l'infausta sorte di rimanere alla sua Compagnia e nel qual lungo periodo di tempo, ad onor del vero, ho adempiuto scrupolosamente e zelantemente il mio dovere, *ed in ciò chiamo la testimonianza di tutti gli Ufficiali del Reggimento, nessuno escluso*, avvece di mostrarmi la gratitudine che, per conseguenza, doveva avere, approfittando della sventura dalla quale venni colpito, e per qualche attrito tra noi avvenuto, pel suo carattere inconciliabile, mi dipinse con fosca tinta, intrattenendosi a parlare nel rapporto di fatti assolutamente estranei alla questione, fatti che riguardavano la mia condotta precedente, ma che non doveva esserne fatta menzione, perchè, se ebbi pel passato delle colpe, ne espiai le conseguenze. Il Capitano *Giardina* finiva il suo rapporto, dicendo che la sua personale opinione, che crede sia quella di una buona parte degli Ufficiali del Reggimento, chiaramente appariva dalla convinzione, che entrambi si sieno comportati poco decorosamente. Assurda questa affermazione la quale è in aperta contradizione col rapporto del Comandante il Reggimento in data 25 Dicembre 1895, il quale diceva: *che per abitare in quartiere i due Ufficiali i fatti potessero sfuggire all'attenzione dei compagni;* sebbene essa è pure contraria alla verità perchè tutti gli Ufficiali del Reggimento conoscevano benissimo i fatti avvenuti. Inverosimile poi l'affermazione del Capitano *Giardina* perchè contraria a quanto egli mi aveva affermato che cioè *a me nulla poteva addebitarsi* avendo agito come dovevo agire e *questa era l'opinione dei compagni.*

Il Comandante il Reggimento con suo rapporto in data 25 Dicembre 1895, nel rassegnare alle Autorità Superiori i rapporti dei Capitani *Giardina* ed *Allione,* **affermava facendone grave colpa ai due Ufficiali,** che il **duello** era stato provocato **dall'avidità del danaro,** dappoichè essendo le due **donne agiate,** ciascuno dei due Ufficiali voleva accomodarsi di posizione. Tale assicurazione, sulla quale si fondò il Ministro per convocare il Consiglio di disciplina è gratuita ed è assurda in tutto e per tutto. E per dimostrare ciò trascrivo integralmente altra lettera, sempre da me provocata, dalla Signora Giulia Neri Industrioso.

Copia di altra lettera della Signora Giulia Neri-Industrioso

" *Firenze, 29 Agosto 1896.*

" Egregio Sig. *Tenente Tammaro,*

" Rispondo immediatamente alla sua lettera in data d'oggi, ed anche in questa come nella " precedente, ritenga che sono esatta e si persuada, che abbenchè Ella colla sua corrività e " dando troppo ascolto ai suoi compagni, ch'Ella credeva amici, ma che dopo più tardi si è " accorto che invece erano acerrimi nemici, si è rovinato ed ha rovinato un'intera famiglia; " **pur tuttavia io a qualunque costo non esito un istante a dire tutta la verità**

Digitized by Google

" **sia in lettera che davanti ai Tribunali.** Ella mi domanda come mai il Capitano *Allione* " nel recarsi da me mi abbia detto: — *Signora ho saputo ch'Ella possiede delle lettere scritte* " *dal Tenente Tammaro alla di Lei figlia, Signorina Mary, nelle quali vi sono minacce* " *atroci pel Sig. Industrioso*; *La prego di farmele vedere.* — Ed aggiunge di richiamare la " mia memoria per rintracciare; se mai nell'impeto d'ira, io lo avessi detto al Tenente Co- " lonnello **Torres.** Egregio Signor *Tammaro* ciò io non lo posso affermare, perchè non lo ricordo ; " non escludo che io impensatamente l'avessi potuto dire al **Torres,** ma questa è un'afferma- " zione dubbia, perchè ciò che non ricordo non posso assicurarlo con giuramento. Io finora ho " ritenuto che Ella lo avesse detto, ma ora che rifletto meglio, è impossibile perchè Ella non " avrebbe detto ciò che andava a detrimento suo. È un enigma. A Dio la soluzione. Circa " poi **l'addebito grave** ch' Ella dice, sia stato fatto tanto a Lei quanto a mio marito, dal " Comandante il Reggimento, che cioè **il duello fu provocato dall'avidità del danaro,** " dappoichè io e mia figlia eravamo *ritenute agiate* **questo è assolutamente contrario** " **alla verità.** Povere certamente non lo siamo, *ma neanche agiate.* Io poi, com'Ella cono- " sceva benissimo, non aveva dote, perchè, rimaritandomi, avrei perduta la mia parte, tanto " che *Industrioso* mi dovè sposare solamente in chiesa, per fruire dell'indulto che da tempo " si aspettava e che si ottenne. Quando le fu concessa da me la mano della Signorina Mary mia " figlia, e si stabilì il contratto coll'intervento di mio cognato *Jean Georgevich*, **le fu assi-** " **curato che mia figlia portava in dote dalle 15 alle 20 mila lire,** non essendosi " potuto stabilire la somma precisa, trattandosi che tale dote è costituita in fabbricati a Salo- " nicco, ed Ella conosce che il prezzo varia tanto facilmente. Del resto **Ella non affacciò** " **nessuna pretensione di dote e ciò lo devo affermare con tutta coscenza, perchè** " **la sua mira non era il denaro, ma di unirsi a mia figlia** e che purtroppo gli " eventi hanno tutto distrutto. Anche questo addebito è stato inspirato dai compagni invidiosi " che odiavano tanto Lei quanto mio marito, ed ora risalendo al passato vedo che **questo ad-** " **debito trova il riscontro in alcune lettere anonime a Lei pervenute, e che** " **Ella mi comunicò in segreto, e nelle quali si addebitavano ad Industrioso** " **cose, ch'Ella oggi ha dovuto persuadersi erano falsissime, non altro che mere** " **calunnie,** le quali cose alimentate dalla continua ed insistente azione eccitante dei suoi nemici, " fecero in Lei nutrire dell'odio verso *Industrioso*, e la risultante conseguenza è che loro due " si sono rovinati e gli altri ridono alle loro spalle.

" Passo ossequiandolo e mi creda

" D.

" Giulia P. Industrioso „.

N. B. *La presente lettera fu provocata dopo la decisione del Consiglio di Stato.*

È chiaro come la luce del giorno che se la Signorina Mary **fosse stata agiata** l'avrei sposata subito. Altra ragione distrugge l'affermazione del Comandante il Reggimento ed è la seguente: *se l'avidità del denaro mi avesse guidato e fosse stata la mira del matrimonio colla Signorina Mary,* **il buon senso vuole** *che io avrei dovuto agevolare l'unione della Signora Giulia Neri col Tenente Industrioso, anzichè ostacolarlo,* perchè la Signora Neri, rimaritandosi, **avrebbe perduta la sua parte di dote, che certamente andava a favore della figlia e conseguentemente mio.** Una ultima considerazione distrugge il **gratuito asserto** del Comandante il Reggimento, e chiaramente dimostra che neanche per sogno regge quell'afferma-

Digitized by Google

zione, **ch' è stata il cardine della questione d'onore,** sulla quale si è fondato il Ministero per convocare il Consiglio di Disciplina. Sposando io la Signorina Mary non avrei potuto disporre della di lei **Tenue dote che fra un lungo tempo,** dovendo per ora profittare della sola rendita, dappoichè gli stabili, costituenti il patrimonio della famiglia Neri, essendo a Salonicco, sono soggetti alle leggi turche, le quali prescrivono **che il patrimonio di uno degli eredi non può svincolarsi se non quando tutti gli eredi di esso siano usciti fuori di minorità,** e nel tempo in cui io mi fidanzai colla Signorina Mary il di lei fratellino Dante contava appena **Undici anni,** essendo nato il 31 Gennaio 1883.

Il Ministro *Mocenni* esaminati i rapporti ordinava la convocazione di un Consiglio di Disciplina reggimentale; coll'unico quesito **della rimozione dal grado per mancanza contro l'onore.**

Il dispaccio che ne ordinava la convocazione era così concepito: " *Dai rapporti pervenuti* " *a questo Ministero si è riscontrata la necessità di convocare un Consiglio di Disciplina reg-* " *gimentale a carico dei Tenenti Tammaro ed Industrioso,* **per stabilire la responsabi-** " **lità che ciascuno dei due ufficiali può avere nei fatti che provocarono il** " **duello** „.

Il dispaccio Ministeriale del 9 Gennaio 1896 che convocava il Consiglio di Disciplina reggimentale raccomandava che fossero tenute presenti le disposizioni del Titolo 4° della Legge 25 Maggio 1876, e le norme stabilite dagli Atti 109 del 1888, 23 e 275 del 1889, 41 del 1895 e le Avvertenze riservate contenute nella Circolare 16 Novembre 1891, N° 6466.

A presiedere il Consiglio di disciplina venne destinato il Tenente Colonnello **Torres.**

Il Consiglio di Disciplina reggimentale fu costituito a Firenze da S. A. R. il Principe di Napoli, Tenente Generale Comandante la Divisione Militare.

Il Consiglio di Disciplina riunitosi il 10 Febbraio 1896 emetteva il parere, col quale i due Tenenti *Tammaro* ed *Industrioso* si trovavano nel caso **di essere rimossi dal grado per mancanza contro l'onore,** *che per ambedue non ha mai esistito,* senonchè tale verdetto oltre ad essere il responso di un Consiglio di Disciplina **costituito illegalmente,** per me rappresentò inoltre l'emanazione di **due coscenze,** cosa delicata ed imbarazzante nel concreto del caso, trattandosi dell'*onore* di un Ufficiale, dappoichè dei cinque giudici di onore, **tre** risposero *affermativamente,* e **due** *negativamente,* all'unico quesito proposto dal Ministero.

Il Ministro *Mocenni* valendosi della facoltà accordatagli dalla Legge di modificare in favore dell'imputato il parere del Consiglio di Disciplina, sottoponeva alla sanzione della Maestà Vostra il 16 Febbraio 1896 il decreto di *rivocazione dall'impiego,* per **me** e di *rimozione dal grado e dall'impiego* pel Tenente *Industrioso.*

Ossequioso sempre alla Disciplina Militare, mi rivolsi subito al Ministro della Guerra, Generale *Ricotti* rappresentandogli che il Consiglio di Disciplina **era stato costituito illegalmente,** comunicandogli **la illegalità,** e che i fatti rappresentati dai rapporti **non erano** informati **alla verità,** e che **qualsiasi mancanza contro l'onore io non avevo commessa.**

L'ex Ministro mi rispose con foglio N° 398, Aff. G.li del 25 Marzo 1896: **che il mio reclamo** *mancava di fondamento, perchè il procedimento disciplinare portante la rivocazione si svolse nel modo regolare e conforme alla legge, nè gli appunti erano tali da infirmare la legittimità di tale procedimento, aggiungendo per conclusione che* **allo stato delle cose non era più possibile di ritornare sulla misura presa.**

Convinto che non si voleva fare la luce ad **un fatto così tenebroso,** dappoichè nè io nè i miei compagni abbiamo neanche sognato che potessi essere incorso in una mancanza contro l'onore provocando un duello la cui spinta fu precisamente perchè credevo di essere stato intac-

Digitized by Google

cato nell'onore, abbracciai allora l'altra via legale e per questa ho contratto un debito di circa 2,000 lire avendo dovuto sostenere ingenti spese ed invitare a rappresentarmi due Avvocati, Avvocato Cav. Carpi Arturo a Firenze ed Avvocato Bruchi Arturo a Roma, e mi rivolsi alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, innoltrando un ricorso; **ma siccome a questa Sezione, come prescrive la legge, non è dato di appurare i fatti, ma constatare solamente se la legge è stata osservata o se vi sieno violazioni di legge,** così il mio ricorso si limitò a ciò, accennando di volo a qualche considerazione di fatto.

Le manifeste violazioni da me invocate furono le seguenti:

1.° **Violazione dell'Articolo 52 N. 2** della legge 25 Maggio 1852 sullo Stato degli Ufficiali; e ciò perchè il Tenente Colonnello **Torres** presiedè il Consiglio di Disciplina reggimentale, mentre allorquando avvenne la mancanza, che ne ha dato luogo alla convocazione, **egli s'interessò dei fatti, abboccandosi colla Signora Giulia Neri,** al punto da costituirsi **Autore di lagnanze** e **redattore del rapporto speciale.**

2.° **Violazione dell'Art. 52 N. 3.** della citata legge, perchè il Tenente Colonnello **Torres** presiedè il Consiglio di disciplina reggimentale, mentre allorquando avvenne la mancanza, che ne ha dato luogo alla convocazione, **egli era Comandante interinale il Reggimento** in assenza del titolare Colonnello Bassi, ed in tale sua qualità, benchè temporaria tuttavia effettiva, dovè interessarsi dei fatti e delle persone implicate nella vertenza, tanto che **mi ordinò agli arresti di rigore in Caserma, ed ordinò un'inchiesta affidandola al Capitano Allione Luigi.**

3.° **Eccesso di potere per parte del Presidente del Consiglio, Tenente Colonnello Torres,** per non aver consentito a che fossero uditi come testimoni tutti gli Ufficiali del Reggimento dati in nota dal ricorrente.

4.° **Irregolarità del procedimento orale** tenutosi davanti il Consiglio di disciplina per eccesso di potere del Presidente, il quale anzichè consentire ed esigere, che i pochi testimoni da lui ammessi, deponessero su quelle circostanze, dalle quali doveva risultare se ed in quanto il ricorrente ed il Tenente Industrioso fossero incorsi in quella **responsabilità richiesta dall'Autorità Superiore** limitavasi semplicemente ed esclusivamente a far risaltare l'**impressione** che il duello aveva prodotto negli Ufficiali e nei borghesi.

5° **Violazione di legge** per avere il Consiglio di disciplina emesso il parere, **su fatti diversi** da quelli per i quali esso era stato convocato e costituito.

La 4ª Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 20 Luglio 1896, pubblicata all'udienza del 3 Agosto, rigettò il ricorso condannando il ricorrente alle spese per i seguenti motivi di diritto:

Decisione del Consiglio di Stato

« Attesochè circoscritto come dev'essere l'esame del presente ricorso « al solo punto di violazione di legge nel procedimento esaurito in confronto « del Tenente *Francesco Tammaro* col parere del Consiglio di disciplina

Digitized by Google

« 10 Febbraio 1896, e col R. Decreto 16 Febbraio 1896, che lo *revocava* « *dall'impiego,* non si può che riconoscere del tutto infondati i mezzi de- « dotti col ricorso.

« 1.° **Non fu autore della lagnanza** quel Tenente Colonnello **Torres,** che « fu chiamato a presiedere il Consiglio di disciplina, imperocchè il **rapporto** « **speciale** 25 Dicembre 1895, dal Comando del 68° Reggimento diretto al « Comando della Brigata Palermo, è firmato non già dal *Tenente Colonnello,* « ma dal Colonnello Comandante il Reggimento Bassi. Ed attribuendo al « vocabolo *doglianza* il vero senso legale ed appropriato alla materia, fa « mestieri riconoscere gli estremi in quel rapporto, il quale premessa la « narrativa dei fatti e gli analoghi apprezzamenti si chiude col dire che dal « complesso dei fatti sorge il convincimento che i due Ufficiali non abbiano « mostrato tutta quella dignità di carattere e nobiltà di sentimenti, che si « richiedono, per cui correva l'obbligo al Comando di riferire quanto pre- « cede pei Superiori provvedimenti al riguardo. Non è lecito poi mettere in « campo supposizioni e congetture per nulla assodate dallo stato d'atti, che « la firma del Colonnello Comandante sia soltanto apparente, e che redat- « tore dell'atto che, difatti avrebbe dato luogo alla convocazione del Con- « siglio, sia un'altra persona che sempre per via congetturale si vorrebbe « identificare per quel Tenente Colonnello, che ha presieduto il Consiglio e « che in mancanza del Colonnello fungeva nel Comando. »

RISPOSTA

Mi sieno permesse alcune considerazioni le quali impugnano fortemente la non riconosciuta violazione dell'Art. 52 N. 2.

Il Tenente Colonnello **Torres** Cav. Francesco che ha presieduto il Consiglio di disciplina Reggimentale convocatosi il 10 Febbraio a carico **dei Tenenti Tammaro e Industrioso era effettivamente Autore della lagnanza,** anche ammettendo che non sia quello del **rapporto speciale,** per essere questo per puro caso firmato dal Colonnello Bassi, che rientrò di licenza il 24 Dicembre, ed il giorno dopo fu spedito il rapporto e che, **evidentemente** non potè essere redatto che dal Tenente Colonnello **Torres** e firmato dal Colonnello *Bassi* giacchè quegli e non questi aveva ordinato **di eseguire l'inchiesta** al Capitano *Allione* **in seguito alle rivelazioni avute dalla Signora Giulia Neri.**

La forma è legale, ma la sostanza di esso rapporto speciale è evidentemente illegale. Ma indipendentemente da tale considerazione di cui non si può disconoscerne la grave importanza che bisogna attribuirle, non occorre che vi sia il concorso delle due qualità di **autore della lagnanza** e del **rapporto speciale,** per la lamentata ed evidente illegalità di composizione del Consiglio di disciplina, convocatosi a carico dei *Tenenti Tammaro e Industrioso* giacchè il Legislatore nel promulgare l'art. 52 e le relative esclusioni

Digitized by Google

di persone chiamate a far parte del Consiglio di disciplina ebbe in animo ed espresse chiaramente che **le due qualità fossero indipendenti** l'una dall'altra nè avessero relazione alcuna fra di loro, tanto che il 2° comma dell'Articolo 52 della legge 25 Maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali dice che *non possono far parte dei Consigli di disciplina* **gli autori della lagnanza O del rapporto speciale** che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio di disciplina.

A prescindere per un momento dalla genuina relazione dei fatti svoltisi il 19 e successivi giorni di Dicembre 1895, e che ho più sopra esposti, i quali indubbiamente dimostrano che il Tenente Colonnello ***Torres*** fu **Autore della lagnanza,** anche la decisione del Consiglio di Stato, e che qui riporto, implicitamente riconosce che il Tenente Colonnello **Torres** ebbe un'ingerenza diretta nei fatti, e la decisione giustifica tale ingerenza, nel modo qui sottodescritto, parlando di un procedimento penale che il ricorrente nel Dicembre 1895 intentò alla Signora *Giulia Neri* per violazione di segreto epistolare, e che fu con ordinanza del Giudice Istruttore, in difformità della requisitoria del Pubblico Ministero, dichiarato non luogo a procedere, e ciò perchè il Magistrato, pur riconoscendo che la Signora *Neri,* avesse fatto leggere alle Autorità Superiori le lettere confidenziali da me scritte alla di lei figlia, mancava il dolo per parte di detta Signora, avendo con tal mezzo voluto impedire un duello, e trattandosi di reato non può soggiacere a pena. Si è perciò che non fu possibile al ricorrente di produrre al Consglio di Stato copia del testo della querela sporta contro la Signora *Giulia Neri* degl'interrogatori della ripetuta Signora, *Tenente Colonnello* **Torres,** *Capitano* **Allione** e *Cavaliere* **Casaula** citati come testimoni, dai quali documenti sarebbe apparso evidentemente: che il *Tenente Colonnello* ***Torres fu Autore*** **della lagnanza,** come del resto appare dalla lettera inviatami dalla Signora *Giulia Neri* e che in altro punto ho integralmente trascritta, e che poi non è altro che la deposizione fatta a suo tempo nanti il Magistrato ordinario.

Il Consiglio di Stato con decisione di fatto esprimeva che l'affermazione del Tenente *Tammaro* a riguardo della *violazione di legge* invocata per aver avuti il Tenente Colonnello TORRES dei colloqui colla Signora *Neri* avanti il duello, è gratuita, esprimendosi nel modo seguente: « *In quanto poi ai* « *pretesi colloqui colla Signora* **Neri** *non è* **che una mera assertiva,** tanto « più se si considera che nessuno dei testimoni ha accennato a fatti di questo « genere nello svolgimento del processo davanti al Consiglio di Disciplina ».

Dalla lettera della Signora **Neri** appare chiaramente che non è una mera assertiva, ma è la prova evidente della verità (1).

---

(1) Le lettere della Signora Giulia Neri in data 27 e 29 Agosto 1896 furono dal Tenente Tammaro provocate appunto per dimostrare che **non era una mera affermazione sua** *quella del colloquio avvenuto fra la Signora* **Neri** *ed il Tenente Colonnello* **Torres** *il giorno avanti il duello,* **ma la verità vera.**

Digitized by Google

Decisione del Consiglio di Stato.

« Che, se anche dagli atti di giudizio penale, può anche risultare: che « il Tenente Colonnello **Torres** si adoperò per mezzo della Vedova Neri ad « avere informazioni e ragguagli sulla condotta del *Tammaro, ciò non può « essere considerato che come l'adempimento di un dovere inerente alla « carica che il* ***Torres*** *ricopriva nel Reggimento, sempre di grado supe- « riore al Tammaro* »

RISPOSTA

Mi sieno anche qui permesse alcune considerazioni giacchè tale giustifica a me sembra priva di fondamento ed è ovvio dimostrare ciò, in ispecial modo parlando a persona tecnica.

Il Tenente Colonnello **Torres** ha nel Reggimento il comando del 3° Battaglione, mentre i due giudicabili appartenevano entrambi al 1° battaglione, il di cui Comandante era il Maggiore *Gargiolli* nob. Ippolito, ora Tenente Colonnello al 31° fanteria, ed al quale in tutt'i casi, come esige la disciplina militare, spettava per fatto gerarchico di prendere informazioni e ragguagli sulla mancanza in oggetto, e riferire al Comandante il Reggimento. È bensì vero che qualunque Superiore viene a conoscenza di una mancanza di un inferiore, ha il diritto d'investigare, punire e riferire ai Superiori, cosa che del resto non è consentita dalla delicatezza che si ha il dovere di avere verso i colleghi invadendone le attribuzioni, ma in tal caso egli assume la veste di **Autore delle lagnanze,** e pel tassativo divieto dell'Articolo 52 N. 2 Egli non può far parte di un Consiglio di disciplina, perchè è evidente che avendo riscontrato una mancanza, per la quale egli stesso, **come nel concreto del caso,** ha preso dei provvedimenti disciplinari, il suo voto non può essere che contrario, tanto più che il Tenente Colonnello **Torres** essendo stato destinato quale Presidente del Consiglio e come suol dirsi il Direttore dell'orchestra, avendo avuto **delle idee preconcette** può averle, anche non volendo, potuto recare nel Consiglio, ed il mio caso **essendo speciale,** avendo il Consiglio all'unico quesito proposto dal Ministero risposto con ***tre*** voti **affermativamente** e ***due*** **negativamente,** la lamentata irregolarità, acquista maggiore importanza.

Per quanto si voglia essere assolutisti e scettici non si può fare a meno di ritenere che **l'unico voto contrario** e pel quale mi è stato applicato dopo 22 anni di servizio un sì grave provvedimento disciplinare, non può essere stato che quello del Tenente Colonnello **Torres,** dappoichè sarebbe strano il voler sostenere che il suo voto potrebbe essere stato favorevole dopo che per la mancanza in parola **egli mi abbia ordinato agli arresti di rigore** in Caserma **ed abbia avuto tanta parte importante nell'inchiesta.**

Digitized by Google

Si è perciò che considerati i fatti esposti e riferendosi alla decisione del Consiglio di Stato devesi ritenere, che il Tenente Colonnello **Torres** o nella qualità di **Comandante interinale del Reggimento** si adoperò per mezzo della Signora Giulia *Neri* ad avere informazioni e ragguagli sulla questione, tanto che ordinò il ricorrente **agli arresti di rigore in Caserma,** ed ordinò al Capitano **Allione** di eseguire l'**inchiesta,** o quale **Superiore** del ricorrente, non uniformandosi alla disciplina ed ai riguardi di delicatezza fra eguali, si adoperò presso la Signora *Neri* di appurare i fatti e punire.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso era interdetto al Tenente Colonnello **Torres** di far parte del Consiglio di disciplina, perchè *nel primo caso* sarebbe stato **COMANDANTE di CORPO** e nell'altro caso **AUTORE di LAGNANZA** *(Art. 52, N. 2 e 3).*

Decisione del Consiglio di Stato.

« 2° Nè tampoco può reggere la violazione del 3° comma dell'Art. 52 « di detta legge, bastando osservare che quando fu costituito il Consiglio « di disciplina, nel 30 Gennaio 1896, il Tenente Colonnello *Torres* **non era « il Comandante del Corpo,** cui il Sig. *Tammaro* apparteneva, essendo in- « vece accertato in quel tempo che il Colonnello *Bassi* aveva già ripreso « le funzioni di Comandante il Reggimento, onde fuori di luogo anche sotto « questo riguardo riesce d'impugnare la illegalità di composizione del Con- « siglio di disciplina. »

RISPOSTA

Il Legislatore promulgando **l'Art. 52,** nell'escludere assolutamente a che facessero parte del Consiglio *i* **Comandanti del Corpo** volle e fermamente volle attribuirli, **tanto a quelli che nel tempo della mancanza ricoprivano tale carica,** *abbenchè temporaria, tuttavia effettiva* come a **quelli che tale qualità rivestivano all'epoca della convocazione del Consiglio,** *e certamente è da darvi più importanza ai primi che ai secondi* dappoichè questi nulla potrebbero influire sul merito del fatto, mentre l'**esclusione dei primi** è giustificata dal fatto incontrastabile: **ch' essi in virtù delle loro funzioni che in allora coprivano, furono messi rispetto ai giudicabili, in una condizione che può rendere dubbia la loro imparzialità ove mai essi fossero chiamati a far parte del Consiglio.** *Tale concetto del Legislatore è altresì illustrato dal Commentario della legge organica sullo stato degli Ufficiali di Bartolomeo Adami,* con autorizzazione del Ministero della Guerra.

Trascrivo qui appresso l'*Art. 52 della legge* ed il relativo commento.
« **Non possono far parte dei Consigli di disciplina:**

Digitized by Google

" 1.° I congiunti od affini dell'uffiziale, sui fatti dei quali si ha a de-
" liberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile;

" 2.° Gli **autori della lagnanza O del rapporto speciale,** che ha dato luogo
" alla convocazione del Consiglio.

" 3.° **I Comandanti del Corpo** e della Compagnia cui l'Uffiziale appar-
" tiene, ed il relatore del Consiglio d'Amministrazione per l'Uffiziale che vi
" fosse addetto, o come membro o come Uffiziale contabile; e per gli Uffi-
" ziali dell'Armata di mare il Comandante della nave a bordo della quale
" trovasi l'Uffiziale, nonchè il luogotenente incaricato del dettaglio sullo
" stesso bastimento.

" **Nota N. 1 del Commentario di Adami all'Art. 52. pag. 93.** — A giustificare
" le esclusioni contemplate al presente Articolo, basta solo richiamare l'attenzione del lettore
" ai principî sui quali si appoggia la istituzione dei Consigli di disciplina, ed in esse ciascuno
" ravviserà una nuova prova della ferma volontà del legislatore che i medesimi abbiano sempre
" ad essere costituiti in modo da escludere **qualunque sospetto di parzialità e malevoglienza,**
" sia in danno della disciplina, che dell'Uffiziale che viene ad essi sottoposto.

" **Il Comandante infatti del Corpo** e quello della Compagnia cui l'Ufficiale appartiene,
" il Relatore del Consiglio d'Amministrazione cui l'Ufficiale è addetto, il Comandante o il Luo-
" gotenente di dettaglio della nave, a bordo della quale si trova l'Uffiziale al tempo della man-
" canza, tutti questi pel fatto delle loro funzioni, sono messi, rispetto al giudicabile, **in una**
" **condizione che può rendere dubbia la loro imparzialità;** essi potrebbero, anche non vo-
" lendo, recare nel Consiglio **delle idee preconcette,** delle disposizioni o poco o troppo benevole
" ingenerate dalla natura speciale di rapporti che intercedettero fra loro e l'Uffiziale sul cui
" conto avrebbero a pronunciare.

" In forza di queste considerazioni devesi pure ritenere che anche L'UFFIZIALE SUPE-
" RIORE INCARICATO IN VIA TEMPORANEA DI UN COMANDO DI CORPO NON
" POSSA LEGALMENTE PRESIEDERE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA REGGIMEN-
" TALE, ma che in questi casi ne spetti la presidenza all'Uffiziale Superiore che segue imme-
" diatamente il Comandante interinale del Corpo. — **Pareri dell'Avvocato generale mi-**
" **litare del 29 Ottobre 1862 e 29 Settembre 1864** „.

A corroborare la ferma volontà del Legislatore *a che sia escluso assolutamente dal Consiglio chiunque potesse per avventura influire sull'animo altrui per avere egli delle idee preconcette,* si trascrive la controscritta *Nota* del già ripetuto *Commentario.*

Nota N. 6 del Commentario di Adami, pag. 85. — *Art. 41. Formazione e competenza dei Consigli di disciplina).*

" Nella facoltà concessa ad un Ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina di ricusare un
" membro senza anche il bisogno di addurne i motivi, non possiamo che riconoscere la ferma
" volontà del legislatore di dare all'imputato una guarantigia dippiù, *che in questo procedi-*
" *mento viene tolto di mezzo tutto ciò che per avventura possa influire ad una proposta a lui*
" *sfavorevole.* Per il che se egli avvisasse **che per antichi risentimenti o antipatie**
" **personali** un Ufficiale designato a membro del Consiglio di disciplina **possa essere pre-**

Digitized by Google

" **ventivamente male disposto a suo riguardo,** in forza del presente articolo può do-
" mandare che sia da altri surrogato, facendone entro due giorni dal ricevuto avviso analoga
" dichiarazione al Comandante la Divisione.

Che il Tenente Colonnello *Torres* era **Comandante di Corpo,** quando avvenne la mancanza che ha dato luogo alla *convocazione del Consiglio di disciplina,* è fuori di alcun dubbio, dappoichè tale sua qualità, benché temporaria tuttavia effettiva, è confermata dal fatto **di avermi fin dal giorno 19 Dicembre 1895** avanti il duello e dopo le rivelazioni fattegli dalla Signora **Giulia Neri, ordinato agli arresti di rigore in Caserma (punizione che non può essere inflitta che dai soli Comandanti di Corpo od Ufficiali Generali)** come risulta dal Biglietto di Arresti, depositato, a corredo del ricorso, al Consiglio di Stato, legalmente vidimato dall'Ufficio di Registro e Bollo, quanto da quella **di aver iniziata un'inchiesta** come ripeto appare dai giornali fiorentini il *Fieramosca* ed il *Corriere Italiano,* anch'essi legalmente vidimati dall'Ufficio di Registro e Bollo, depositati a corredo del ricorso, **dando formale ordine al Capitano ALLIONE di eseguirla,** tanto che questi si recò ripetute volte dalla Signora **Neri** e da me comunicando la qualità avuta dal Tenente Colonnello **TORRES,** ed a me disse che il Tenente Colonnello **TORRES** era impressionatissimo di quanto aveva appreso dalla Signora *Neri e* **che certamente sarebbe stato convocato un Consiglio di disciplina.**

Decisione del Consiglio di Stato.

« 3.° Attesochè viene ad essere contradetta in fatto l'altra irregolarità « che il ricorrente denuncia: che non vennero cioè interrogati tutti gli Uf- « ficiali che da lui furono richiesti udirsi come testimoni. Non è anzitutto obbligo del Presidente di ammettere la comparsa di tutti i testimoni, che la parte voglia introdurre. avendo sempre facoltà nel suo criterio e potere discrezionale di valutare se la deposizioue che si attende abbia o meno una vera influenza sullo scoprimento della verità. Ma indipendentemente da ciò, risulta dagli atti dimessi dalla R. Avvocatura erariale, che il *Tammaro* domandò che fosse sostituito il Tenente *Velasco,* ed a ciò fu provveduto colla surrogazione del Tenente *Bonetti.* E dal contenuto del verbale della seduta del Consiglio (10 Febbraio 1896) non apparisce che il *Tammaro* richiedesse altri testimoni, ma invece ch'egli dopo le interrogazioni fatte ai testi e dopo di avere esposto le sue osservazioni dichiarò di non aver altro da aggiungere, come niente altro domandarono i membri del Consiglio, per essere siati sufficientemente illuminati.

RISPOSTA

La sostituzione del Tenerte *Velasco* con quella del Tenente Sig. *Bonetti,* a riguardo dei testimoni, come esprime la decisione, a mio avviso, è inopportuna ed affatto estranea alla denunciata violazione.

Digitized by Google

Il Tenente Sig. *Velasco* era designato come **membro del Consiglio** e non come **testimone.** Io rifiutai il Sig. Tenente *Velasco,* perchè nel periodo di aspettativa (64 giorni) della riunione del Consiglio, per la degenza allo Ospedale del Tenente Sig. *Industrioso,* mi venne riferito da diversi colleghi che il Tenente Sig. *Velasco,* dando prova di pochezza d'animo e di leggerezza di carattere, qualità incompatibili per chi riveste il grado di Ufficiale, abbenchè conoscesse da poco tempo i giudicabili, perché da poco trasferto al 68° fanteria, si permetteva in pubblica sala di convegno fare degli apprezzamenti, profferendo le seguenti parole: **Per me li manderei via dall'Esercito tutti e due,** tanto che il Capitano Sig. **Spinelli dovè redarguirlo,** facendogli osservare che ciò non era corretto, potendo influire la sua insinuazione sull'animo di qualcuno che fosse stato designato per membro del Consiglio.

Io al Capitano *De Angelis Francesco,* relatore del Consiglio il giorno 7 Febbraio 1896, allorquando si recò nel mio alloggio in Caserma ove mi trovavo agli arresti di rigore, comunicandomi che era sottoposto ad un Consiglio di disciplina, consegnai una nota comprendendo quasi tutti i Capitani e Subalterni del Reggimento, il Capitano *Cangemi Alberto* Aiutante di Campo della Brigata Palermo, il Capitano *Perreca Vincenzo* del 9° Bersaglieri ed il Cav. *Casaula Alfredo.* Al detto Capitano espressi la mia sorpresa del quesito proposto dal Ministero di **mancanza contro l'onore,** *in aperto contrasto colla Spinta che m' indusse a provocare il Sig. Industrioso ad uno scontro,* dappoichè io determinai il duello non *nell' impeto d'ira,* ma riflessivamente, **avendo in precedenza consultato il parere di due miei compagni** che conoscendo perfettamente le cose, come le conoscevano tutti gli Ufficiali del Reggimento, potessero consigliarmi; ed essi divisero la mia opinione essere indispensabile provocare un duello, dappoiché non facendolo avrei dimostrato *pusillanimità ed il mio onore sarebbe stato intaccato.* E sempre sorpreso del quesito proposto dal Ministero, domandai al detto Capitano quale colpa mi si addebitava, per la quale vi potesse essere **mancanza contro l' onore,** mentre esclusivamente per non mancare all'onore avevo provocato il Sig. *Industrioso.*

Ed egli che perfettamente conosceva le cose e mai ebbe a rivolgermi biasimo, tanto più che conoscendomi da molti anni aveva avuto tante volte occasione di parlargli del mio fidanzamento mi disse: *L'unica colpa che le si addebita e che deve scagionare è che nella relazione amorosa colla Sig.na Mary Neri non v'era del tutto nessun interesse materiale. Anzi, mi disse,* deve far risaltare *che se lei avesse tenuto dietro all'interesse le doveva garbare l'unione del Sig. Industrioso colla madre, perchè questa rimaritandosi avrebbe perduto la sua parte di dote, e perciò sarebbe andata a favore della figlia ed in conseguenza sua.*

Esaminato poi i rapporti del Capitano *Giardina* e del comandante il Reggimento mi persuasi che il Ministero in virtù delle assicurazioni in essi

Digitized by Google

rapporti contenute non poteva mettere altro quesito che quello proposto, dappoichè il Capitano *Giardina* senza che conoscesse le persone ed i fatti compilò un rapporto, rappresentando immoralità e bassezze commesse, che *non può essere nè è l'emanazione della verità*, derivante dalla conoscenza perfetta dei fatti e delle persone, che ripeto egli assolutamente non conosceva, ma *una gratuita opinione* sua tutt'altro che coscenziosa. Il Comandante il Reggimento compilò invece un rapporto, già commentato abbastanza in altro punto del presente ricorso e che viene demolito dopo l'evidenza dei fatti dimostrati; solo se si consideri che il Comandante il Reggimento assicura che i fatti poterono sfuggire all'attenzione dei Compagni perchè i due giudicabili abitavano in quartiere, mentre invece è dimostrato abbastanza ch'essi erano informati di tutto **e ch'ebbero una parte viva nella questione.**

Tutti gli altri testimoni furono d'accusa pel Signor Industrioso, e di me Nulla dissero. Essi deposero su fatti estranei alla questione, dappoichè il Ministero nel convocare il Consiglio di disciplina metteva per condizione **Sine qua non,** *di doversi stabilire la responsabilità che ciascuno dei due Ufficiali poteva avere nei fatti che provocarono il duello.* Nessuno dei testi fu sentito su tale responsabilità, come appare dal verbale, e che invece doveva formare il cardine della questione, sulla quale i giudici dovevano emettere il loro verdetto.

Non fu sentito in udienza neanche il Cav. *Casaula,* ch'era il teste più importante il quale avrebbe potuto deporre su qualsiasi circostanza ed addebito fatto al Tenente *Tammaro* **per essere egli informato di tutto** ed anche perchè conosceva da lunghi anni la famiglia Neri. La sua deposizione sarebbe stata indispensabile, specialmente per scagionare il falso addebito fatto ai giudicabili che **cioè l'interesse era la causa precipua della lite sapendosi le due Signore agiate,** dappoichè **egli conosceva benissimo le condizioni finanziarie della famiglia Neri.**

Abbenchè tutt'i guai che ho sofferto e soffro, io debbo ricercarli nella fatalità di aver presentato in casa il signor Industrioso, e di cui nell'animo è rimasto sempre la traccia di un brutto ricordo, ad onore del vero e per quanto ho potuto convincermi, ma troppo tardi, posso affermare che le deposizioni a carico di lui, furono tutte maligne insinuazioni, attribuendo a quest'Ufficiale fatti che non avrebbero mai potuto costituire una mancanza contro l'onore. A parer mio l'unico addebito di cui avrebbe dovuto rispondere il Signor Industrioso, e che fu l'origine della discordia tra me e lui, ma questo doveva essere accertato se dipendeva da circostanze indipendenti dalla volontà di lui o da dolo, era il fatto: ch'egli aveva sposato clandestinamente ed alla mia insaputa la Signora Giulia Neri madre della mia ex fidanzata, mancando in tal modo di fiducia a me che lo avevo presentato in casa in qualità di testimone al mio fidanzamento, ma anche questo fatto agli occhi degli Ufficiali Superiori, Capitani e Subalterni non apparse

Digitized by Google

mancanza d'indelicatezza, dappoichè se lo fosse stato, allorquando essi seppero che io fino al giorno della presentazione della domanda di conseguire il R. Assentimento in seguito alla Legge 4 Agosto 1895 per l'indulto, ignoravo l'esistenza di un matrimonio religioso, tanto che coi compagni me ne lamentai amaramente, avrebbero in allora dovuto provocare un provvedimento disciplinare a carico dell'Industrioso, o quanto meno metterlo in quarantena, come suol dirsi. Anzi al maggiore Gargiolli ora Tenente Colonnello, allorquando gli comunicai che non ero più fidanzato lo informai di ciò, dicendogli pure che il motivo per cui avevo lasciato la Signorina Mary Neri era perchè non avrei tollerato di continuare ad andare in famiglia, dove quanto prima il padrone di casa sarebbe stato il Sig. Industrioso, mentre prima vi era entrato colla speciale e delicata qualità di testimone al mio fidanzamento.

Tutti i testimoni alla richiesta del Presidente Tenente Colonnello ***Torres*** *che di nulla voleva che si parlasse* all'infuori dell'impressione provata dagli ufficiali e dai borghesi, affermazione questa che potrà essere accertata dalla testimonianza degli stessi membri del Consiglio e dal contenuto del processo verbale, deposero ch'era poco favorevole, cosa che del resto a nessuno può sorprendere se si consideri ch'è raro, se non impossibile, quel duello che possa produrre buona impressione, e nel concreto del caso il nostro duello impressionò sempre più, per l'intimità mia col Sig. Industrioso e per la prossima parentela che ci doveva quanto prima unire, cosa ch'era conosciuta e dagli ufficiali e dai borghesi, nonchè dalla gravità della ferita riportata dal Sig. Industrioso, e fatta di pubblica conoscenza dai giornali della città, pubblicità che certamente non fu voluta nè chiesta dai giudicabili.

Questa condotta **del Presidente** mi ha lasciato nell'animo la convinzione intima omogenea e durevole ch'egli, **infatuato dalle rivelazioni avute dalla Signora Giulia Neri,** dall'inchiesta fatta operare da lui presso detta Signora dal Capitano *Allione*, dal rapporto del Capitano *Giardina*, così ostile ed inveritiero, da qualcuno che per invidia o per antipatia personale gioiva di veder compromesso i due giudicabili, abbia avuto il **preconcetto** di volersi disfare di due Ufficiali anziani, che avevano guadagnato col sudore di sangue le spalline, perchè è strano, e questa mia opinione è divisa dalla colta cittadinanza fiorentina, da Ufficiali Generali, Superiori ed inferiori in congedo che sono bene informati delle cose, che per un duello in cui ambedue hanno esposto la vita, uno **perchè credeva compromesso il suo onore,** e l'altro perchè atrocemente insultato, sia stato ad ambedue distrutto un avvenire e messi sul lastrico, tanto più che le protagoniste del dramma furono due distintissime ed oneste signore, e se per caso esse avessero appartenuto alla classe di coloro, alle quali nessuno si farebbe garante della loro onestà, quale punizione avrebbe colpito questi due Ufficiali? *La fucilazione per lo meno!*

Digitized by Google

A suffragare la convinzione che mi sono formato basti che si consideri che il **Presidente del Consiglio** riconosciuto nell'istruzione preliminare che mancava il materiale per disfarsi del Sig. Industrioso, dappoichè il Capitano *Allione* nel suo rapporto si limitò esclusivamente a trattare dell'inchiesta eseguita, nè parlava di precedenti del Sig. Industrioso; scelse fra tutti gli Ufficiali del Reggimento quelli che potessero deporre su immaginarie indelicatezze commesse da questo ufficiale, che, sebbene affatto estranee alla questione, potevano, invece qualificare la sua condotta non sempre informata al decoro, e se per me il **Presidente** non adoperò simile tattica, lo fu perchè il Capitano *Giardina,* allontanandosi da quanto aveva operato il di lui collega Capitano *Allione* pel Sig. Industrioso, oltre a rappresentare i fatti avvenuti in casa Neri assolutamente contrari alla verità, tanto più che egli ripeto per la terza volta non conosceva affatto le persone e le cose avvenute, mi dipingeva, unicamente per antipatia, con abbastanza fosca tinta, parlando diffusamente e non sempre coscenziosamente dei miei precedenti, che nulla avevano di relazione col fatto in questione, e non poterono che aggravare la mia condizione. E le affermazioni sue erano così contrarie alla verità, che fui costretto a richiedere a che venisse prodotto copia di un prospetto da me presentato al Colonnello *Venanzi,* già Comandante il 68° fanteria, nel 1892 nanti il Consiglio di disciplina, per combattere le asserzioni contrarie alla verità fatte dal Capitano *Giardina*, prospetto che figura in atti, mentre però non dovrebbe figurare, perchè il Presidente non permise che fosse data lettura alla seduta del Consiglio, come prescrive la legge. E questa irregolarità può essere confermata dagli stessi membri del Consiglio.

E per ciò che ho disopra esposto il Tenente Colonnello ***Torres*** non poteva fare a meno che seriamente essere impressionato di me. Egli *da poco tempo venuto a Reggimento non mi conosceva neanche personalmente,* e dovè giudicare in base alla momentanea impressione avuta, e perciò **il suo voto non potè essere genuino.**

Tenuto perciò conto delle deposizioni dei testi escussi in seduta, parmi che le loro deposizioni non abbiano avuto alcuna influenza sullo scoprimento della verità, ed anche sotto questo punto di vista non regge la scelta fattane dal **Presidente,** nè l'esclusione di quasi tutti gli Ufficiali chiamati dal ricorrente.

Avrebbe la loro deposizione avuta influenza, se il quesito proposto dal Ministero non fosse stato limitato al punto; *di stabilire la responsabilità che i due Ufficiali potevano avere nei fatti che avevano preceduto lo scontro,* e che del resto non poteva essere altrimenti, **perchè alcun'altra lagnanza** provocò la convocazione del Consiglio di disciplina a carico dei giudicabili (1).

---

(1) Atto N. 23. Norme pei consigli di Disciplina 23 Gennaio. (G.le M.le parte 1ª anno 1881).

1.° Alinea. Il Presidente ed il Relatore del Consiglio, tostochè siano designati devono raccogliere tutti i dati che possono concorrere a portare luce sulla questione. Quando

Digitized by Google

Il verdetto del Consiglio di disciplina non rappresentò perciò il prodotto della convinzione morale, che i giudici poterono formarsi sui fatti addebitati ai giudicabili dai rapporti dei superiori, dappoichè questi **rapporti non hanno tutto il loro valore**; che allorquando le colpe addebitate con essi ai giudicabili **sieno confermate dalle testimonianze orali**, di persone chiamate innanzi al Consiglio, altrimenti **sarebbe inutile la seduta del Consiglio, basterebbe che i giudici giudicassero su semplici documenti.** I rapporti stessi, come risulta dal verbale, non furono confermati da alcun teste, giacchè, come ho detto più avanti, questi deposero su altre circostanze estranee al fatto e riguardanti il Sig. Industrioso, mentre **per me nessuno fu interrogato su alcuna cosa,** e quanto meno sulla responsabilità che io avrei potuto avere nei fatti addebitatimi ed in quelli che furono causa del duello.

Decisione del Consiglio di Stato.

« Il Ministero della Guerra ponderate tutte le circostanze, provocava il « R. Decreto 16 Febbraio 1896, con cui si rimuoveva dal grado il Tenente « *Industrioso* ed applicavasi al Tenente *Tammaro* la pena disciplinare più « mite della revoca dall'impiego ».

RISPOSTA

A parer mio il Ministro *Mocenni* prima di sottoporre alla sanzione di di S. M. il Re il grave provvedimento a carico di due ufficiali, che mise sul lastrico dopo lunghissimi anni di servizio, non avesse potuto avere il tempo materiale per farlo con abbastanza ponderazione, trattandosi del **grave quesito di mancanza contro l'onore,** perchè il verbale del Consiglio di disciplina coi documenti avendo dovuto passare pel tramite gerarchico, non potè giungere al Ministero prima del 14, mentre il 16 era già firmato il decreto. A parer mio non si andò coi piedi di piombo, come suol dirsi, ed anche in ciò veggasi la nota N. 18.

Nota N. 18 pag. 29 Commentario Adami:

" La parola mancanza contro l'onore non si può negare che sia troppo elastica e che " se quindi il procedimento cui essa dà luogo non fosse **circondato da tutte le maggiori garan-** " **zie,** potrebbe talvolta far sorgere timori sulla giustizia della sua applicazione. Ma anche qui " non devesi pretermettere dall'osservare che gli atti commessi dall'Ufficiale **contro l'onore devo-** " **no risultare sempre manifesti e provati in modo da eliminare ogni qualunque dubbio** ".

Non si tenne conto di 22 anni di servizio effettivo prestato sotto le armi, che alla tarda età mia e nella quale mi si distruggeva un avvenire

---

occorra sentire individui che siano in grado di attestare in favore od a carico dell'Ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina, il Presidente ed il relatore devono aver cura ch'essi intervengano personalmente alla seduta, così essendo nel concetto della legge perchè con **tal mezzo soltanto**, si può ottenere una piena discussione, tale da condurre ad un preciso apprezzamento dei fatti.

Digitized by Google

che mi ero guadagnato col sudore di sangue, mi è difficile intraprendere altra carriera ostacolando in ogni concorso l'età matura del ricorrente, non si tenne conto, **e questo è grave,** che il motivo per cui provocai il duello, fu esclusivamente perchè, non facendolo, **avrei mancato all'onore,** tanto più se si consideri che la decisione d'insultare il Sig. Industrioso non fu il prodotto di un impeto d'ira, bensì la risultante di un'assidua ponderazione, **confermata dal parere autorevole di alcuni miei compagni,** parere che fu emesso dopo una lunga e minuziosa conferenza avuta, nella quale tutto si stabilì, **finanche le modalità della provocazione.**

Ed ero così convinto che non provocando il Signor Industrioso il mio onore sarebbe stato compromesso, che a nulla valsero le persuasioni del Cav. *Casaula,* perchè desistessi e non dessi troppo ascolto ai miei compagni.

Nè valga la ragione addotta dalla R. Avvocatura Erariale, che ragioni speciali indussero il Ministero ad adottare un provvedimento grave a mio carico, dappoichè se altra ragione poteva indurre il Ministero a provocare il grave provvedimento da cui sono stato colpito, questa doveva emergere con apposito altro quesito proposto, tanto più che il verdetto del Consiglio fu emesso in base o per meglio dire in gran parte ai miei precedenti, messi inopportunamente in campo dal Capitano *Giardina,* e che probabilmente, se non certamente, se questi non fossero come non dovevano emergere, il verdetto del Consiglio sarebbe stato più favorevole per me; giacchè se questi nulla poterono influire sull'animo di alcuni membri, perchè mi conoscevano da lunghi anni ed ebbero, sempre occasione di apprezzare la mia vita e le sventure sofferte, in altri che non mi conoscevano che da poco tempo, e qualcuno neanche personalmente, influirono sensibilmente.

Quali furono le circostanze ponderate dal Ministero? È chiaro invece come la luce del giorno che **per me si volle aggravare la mano inconsideratamente,** dappoichè oltre ad aver tenuto troppo alto il mio onore, esponendo per salvaguardare questo la vita, la mia coscenza e quella dei miei compagni che tuttora conservano quella stima, di cui mi avevano precedentemente onorato; null'altro ha a rimproverarsi, e perciò con ragione e colla piena convinzione posso affermare; che per me fu emanato un provvedimento **raro se non unico** negli annali della disciplina militare, e tale mia affermazione viene corroborata dalla risposta data dal compianto Ministro il Generale Della Rovere alla Camera dei deputati, a proposito dell'interpellanza fattagli perchè il suo predecessore il Generale Petitti aveva rimosso dal grado gli Ufficiali, che avevano dato la loro dimissione in occasione dei fatti di Sicilia del 1862.

" Non occorre dire che quando l'Ufficiale è assolto dal Consiglio dev' essere lasciato li-
" bero immantinente dal Ministro. Restano i due casi nei quali l' imputato sia condannato
" *o da maggioranza di voti oppure all'unanimità.* **Questi casi sono molto gravi.** Il Ministro
" sicuramente ha facoltà di assolvere l' imputato. Quindi in tutto il tempo in cui io fui Mi-
" nistro, e credo che i miei predecessori abbiano agito nello stesso modo, **quando un uffi-**

Digitized by Google

" ciale **era condannato ad una piccola maggioranza di voti** per esempio per un **sol voto**
" **(*com' è il caso mio*) ordinariamente approfittando della facoltà lasciatomi**
" **dalla legge accordai la grazia** poichè dicevo: quest'Uffiziale fu giudicato di aver mancato
" all'onore da **tre** contro **due** giudici, dunque vi ha **un sol** giudice dippiù che lo condanna.
" Quando invece si tratta *dell'unanimità di cinque ufficiali onorati.* presi a caso, i quali tutti
" concorrono a dichiarare che un Ufficiale ha mancato all' onore, sarebbe ben grave la respon-
" sabilità del Ministro che dicesse esso solo: no, non ha mancato contro l'onore, rientri nel-
" l'esercito (bravo! benissimo!).

" Io quindi dichiaro che approvo in sommo grado l' operato del mio predecessore. Esso
" si trovò in presenza della votazione di cinque membri, che tutti dichiararono che gli accu-
" sati erano colpevoli contro l'onore. Esso rispettò quel giudizio, io avrei fatto lo stesso „.

(Vedi **Commentario di Adami pag. 112 Nota N. 6).**

L'attenuazione del Ministero a mio carico fu di forma solamente, perchè la sostanza è che sono stato messo sul lastrico. E forse se mi fosse stata applicata la rimozione il mio morale sarebbe stato depresso, ma sarebbe stato confortato dal pensiero che; essendo stato riscontrato di aver mancato all'onore, era giusto di essermi stato distrutto l'avvenire, mentre invece è **strano il provvedimento** a mio carico di portare ancora le spalline, mentre la rivocazione inflittami sostanzialmente trae la sua origine e la sua applicazione da una delle cause previste dall'Art. 62, N° 5, che più specialmente contempla la mancanza contro l'onore.

Che mancanza qualsiasi contro l'onore so e sento di non aver commessa, tanto come uomo e cittadino quanto come militare, sia perchè me lo afferma la propria coscienza, sia perchè me lo attesta il contegno degli Ufficiali del mio Reggimento, i quali, anche dopo il provvedimento del 16 Febbraio 1893, hanno a mio riguardo mantenuto quella stima e conservati quei rapporti personali di cui mi avevano precedentemente onorato.

Che a prescindere dal valore morale del contrasto risultante tra il parere del Consiglio di disciplina e quello degli Ufficiali del mio Reggimento sta in fatto; che a giudizio mio, **fu violata la legge del 1852,** la quale se giustamente vuole tutelato il decoro dell'esercito, vuole anche **scrupolosamente guarentito** da qualsiasi violazione di legge o eccesso di potere lo stato degli Ufficiali.

È bensì vero che il Ministro attenuò il responso del Consiglio a mio carico, ma tale attenuazione è soltanto morale. Del resto non poteva fare altrimenti perchè si trovò di fronte ad un verdetto che **rappresentava due coscienze,** senonchè lo fece di forma solamente e di forma dubbia, perchè oltre che l'avvenire gli effetti amministrativi dei revocati sono identici a quelli dei rimossi, l'ufficiale rivocato potrà essere reintegrato coll'essere richiamato in servizio, cosa che non succede mai.

A dimostrare la gravità della punizione inflittami citerò un brano di un disegno di legge presentato dal Ministro della Guerra Generale Ferrero alla Camera il 18 Gennaio 1883 intorno alla Legge sullo stato degli Ufficiali 25

Digitized by Google

Maggio 1852 col quale venivano introdotte nella legge stessa modificazioni ed aggiunte, e che in seguito a vicende parlamentari tale disegno cadde e non fu più ripresentato. (V. Giornale *Esercito italiano* del 28 Novembre 1894 N° 138)

" Talune di tali disposizioni perfino mancherebbero talvolta di efficacia. Infatti la sospen-
" sione non avrebbe luogo di essere e la **rivocazione**, gravissima punizione **per gli Ufficiali**
" **dell'Esercito permanente** non è più che **una parola** se applicata ad **un Ufficiale in**
" **congedo.** Anzi la **rivocazione** gli conserva il **grado** e lo assicura in pari tempo che non
" sarà mai più chiamato sotto le armi nemmeno in caso di guerra, come ha ampiamente di-
" mostrato l'esperienza, dippiù lo esenta persino dai servizi cui potesse essere obbligato per
" fatto di leva ".

E come conclusione alla narrazione dei fatti dinanzi esposti dichiaro; come sia infondato e messo a caso l'addebito fattomi nel verbale dal Consiglio di disciplina sotto la dicitura: *Parrebbe che il Tenente Tammaro il 1° Maggio 1895 abbia attentato al pudore della Signora Giulia Neri* ».

Riferendomi alla lettera della Signora Giulia Neri, trascritta più avanti, chiaramente appare falso e calunnioso il vergognoso addebito, e mi riservo il diritto di sporgere querela per calunnia e diffamazione, ove ne sia il caso, nanti il Magistrato ordinario. (*Tale addebito non potè essere da me scagionato perchè lo appresi solo alla seduta del Consiglio di disciplina.*

Il ricorrente **come uomo d'onore e soldato** non può, nè deve tollerare la **falsa posizione** in cui è stato messo, **allontanato di fatto,** abbenchè **la forma sia stata rispettata,** dall'Esercito dove ha prestato lodevoli servizi per 22 anni, senza alcuna interruzione, e dove v'è entrato fin dalla tenera età di 17 anni, guadagnandosi da solo e col sudore di sangue le spalline.

È vergognoso veder tutto distrutto un passato di abnegazione ed amore alle armi e vedersi preclusa la carriera militare, ch'è stata sempre il suo ideale. E tanto più è penosa la situazione, inquantochè *la* **causale che spinse il ricorrente a provocare il duello è assolutamente nell'essere stato troppo garante del suo onore, fatto questo che lo dovrebbe onorare, ma che purtroppo lo disonora col provvedimento che lo ha colpito.**

Per la manifesta violazione di legge che si è riscontrato nella composizione del Consiglio di disciplina convocatosi a Firenze il 10 Febbraio 1896 a mio carico, e per la genuina narrazione dei fatti, i quali a mio avviso fanno la luce chiara, scagionando assolutamente qualsiasi mancanza contro l'onore, il ricorrente confida che la Maestà Vostrà voglia fargli giustizia, annullando il R. Decreto 16 Febbraio 1896 che lo *revocava dall'impiego*, facendo

Digitized by Google

salvi gli ulteriori provvedimenti **o di sottoporlo ad un nuovo Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, o di sottoporlo ad una rigorosa inchiesta,** che il Governo di Vostrà Maestà vorrà iniziare, nella quale inchiesta dovranno essere interrogati tutti indistintamente gli Ufficiali del Reggimento, com'era desiderio del ricorrente che lo fossero nanti il Consiglio di disciplina, i quali potranno fare la luce esatta e scagionare qualsiasi falso addebito fatto al ricorrente, tanto nel fatto in questione, quanto nei precedenti messi inopportunamente in campo dal Capitano *Giardina*, inchiesta che oltre ad essere **aspettata dal ricorrente è voluta dai compagni.**

Della Maestà Vostra

Tenente TAMMARO FRANCESCO.

Residente a Firenze - Viale Regina Vittoria 11, p:p

Digitized by Google

Dispaccio del R. Consolato d'Italia in Salonicco riguardante il patrimonio Neri.

Salonicco, li 15 Giugno 1896.

R. CONSOLATO D'ITALIA IN SALONICCO

N. $\frac{1782}{385}$

Risposta a dispaccio 23 Maggio u. s. Divisione 3.ª, Sez. 1.ª, N. 92 pos. 45031.

OGGETTO: Minorenni Neri.

Al R. Ministero degli Affari Esteri — ROMA.

Signor Ministro,

Ho tardato a rispondere alla lettera del *Cav. Corsi*, trasmessami col dispaccio contradistinto, per procurarmi maggiori e precise indicazioni circa i beni spettanti ai minorenni *Neri*. Come scrisse il *Cav. Finzi* nel suo rapporto N. $\frac{1027}{101}$ del 10 Aprile u. s. la vedova *Neri* non dovrebbe avere sui beni, già spettanti al marito, altri diritti all'infuori dell'usufrutto legale durante la minore età dei figli. Per rispondere tuttavia con esattezza alle particolareggiate notizie chieste dal *Cav. Corsi* giova notare; che il patrimonio *Neri* consistente in una casa ed in un terreno, sito in città, è tuttora intestato ad *Oreste Neri*.

Essendo costui morto senza testamento lasciando la madre, la moglie e tre figli dei quali uno femmina, la sua successione, secondo la legge turca, dovrebbe dividersi in modo che alla madre spetti 1|6, alla moglie 1|8, ed il rimanente ai figli in proporzioni tali che ***la femmina*** **non abbia che la metà della quota devoluta a ciascun maschio.**

IN SOSTANZA:

Totale 120

20	parti ossia	1|6 alla madre *Teresa Neri*.
15	»	1|8 alla moglie *Giulia Palombo Neri*.
68	»	(34 a ciascuno dei minorenni *Pilade e Dante Neri*).
17	**»**	**a Maria Bianca Neri**.

Digitized by Google

Qualora la madre e l'ava dei predetti minorenni desiderino rinunziare in favore di essi ai loro diritti, debbono procedere ad una vendita regolare dinanzi alla Autorità turca competente. Le spese per tale vendita ascenderebbero a 10 lire turche (fr. 230 circa), ma per stipulare tale atto occorrerebbe: 1.° *Liberarsi da ogni debito verso il fisco.* 2.° *Trasferire ed intestare agli eredi di Oreste Neri i beni tuttora intestati al defunto.*

La spesa necessaria per il trasferimento sarebbe di lire turche 25 circa (fr. 575).

Il debito che grava gl'immobili per imposte arretrate, essendo piuttosto rilevante, come accennerò fra breve, non è da ritenersi che per ora si possa o voglia procedere alla intestazione pura e semplice dei beni in nome dei minorenni.

Sarebbe tuttavia utile che fino da ora l'ava e la madre dei suddetti minorenni, le quali, del resto, **non potrebbero onestamente accampare pretese sui beni di Oreste Neri,** rilasciassero per atto ricevuto in Consolato, formale ed esplicita dichiarazione di rinunzia a qualsiasi diritto dei beni suddetti obbligandosi in pari tempo a compiere, se richieste, tutte le formalità necessarie allo scopo di far riconoscere legalmente i minorenni come unici proprietari dei beni in parola.

Nell'atto di rinunzia l'ava e la madre potrebbero favorire la femmina in modo che ciascuno dei tre figli abbia una parte eguale sulla sostanza paterna.

Per ciò che si riferisce al valore degli immobili non è facile stabilire un prezzo. Persone esperte negli affari concordano nel ritenere che il vendere sarebbe oggi dannoso **e che gli affitti rappresentano l'interesse di un capitale assai maggiore di quello che si ricaverebbe vendendo.**

La casa è affittata *90 lire turche* (*fr. 2070*) ed il terreno sito in buona posizione *70 lire turche (fr. 1610*). In complesso **un reddito annuo lordo di fr. 3680.**

I suddetti immobili sono gravati da *23 lire turche d'imposta,* e di *75 fr. annui per premio all'assicurazione contro gl'incendi.* Il **reddito netto** si riduce quindi a fr. **2906**. Ma anche questa cifra **oggi e per sei anni ancora** subirà sensibile riduzione, essendosi la vedova *Neri* obbligata verso il fisco ad estinguere il debito di 180 lire turche (fr. 4140) per imposte arretrate, a rate semestrali di 15 lire turche (fr. 345) ciascuna. Il **reddito** nei prossimi sei anni non supererà quindi fr. **2216 netti,** e ciò semprechè beninteso gli affitti non subiscono diminuzioni.

Il Signor *Stefano Palombo* procuratore della Signora *Giulia Neri Palombo,* dal quale mi sono state fornite le indicazioni sugli affitti e le imposte ha anche accennato alla necessità di qualche riparazione alla casa; ma questo R. Consolato non può conoscere con esattezza lo stato dell'immobile, nè le riparazioni urgenti di cui abbisogna, senza fare eseguire una perizia e ciò importerebbe spesa.

Digitized by Google

I minorenni *Neri* vantano anche diritti sopra una casa affittata 70 lire turche (fr. 1610) annue, gravata di 16 lire turche d'imposta (fr. 368) nonchè di 20 lire turche d'arretrati.

La casa proviene dalla successione dell'avo *Pietro Neri* il quale lasciò oltre la vedova, cinque figli dei quali due maschi, *Alessandro* ed *Oreste*, padre quest'ultimo dei minorenni *Pilade*, *Dante* e *Maria Bianca Neri*, oggetto del presente rapporto.

Il R. Vice Console reggente
firmato **GAVOTTI.**

AVVERTENZA

Il presente dispaccio si trascrive, **a complemento** della seconda lettera a me diretta il 29 Agosto 1896 dalla Signora Giulia *Neri Industrioso*, ed in modo palpabile dimostra che il grave ed indelicato addebito fatto dal Comandante il Reggimento **nel suo rapporto speciale** in data 25 Dicembre 1895 e che difatti ha dato luogo alla Convocazione del Consiglio di disciplina reggimentale *che la causa precipua della lite era l'interesse sapendosi le due donne agiate e ciascuno dei due ufficiali voleva accomodarsi di posizione*, e ch'è stato **il cardine della questione d'onore sulla quale si è fondato il Ministero per convocare il Consiglio di disciplina,** è *gratuita ed assurda*, dappoichè come evidentemente risulta dal dispaccio, la Signorina Mary Bianca *Neri* non possiede che una **tenuissima dote,** la cui rendita fino al 1903 **è di annue Lire 313.99** e dal 1904 in poi **è di L. 411.74,** oltre ad un'altra tenuissima parte della successione dell'Avo *Pietro Neri*.

Si è perciò che la causa la quale provocò la partita d'onore tra me ed il Sig. *Industrioso* **non potrà ricercarsi nell'interesse,** perchè in tal caso si **cadrebbe nell'assurdo** com'è caduto il Comandante il Reggimento nel suo **rapporto speciale** ove ne faceva **grave colpa** ai due Ufficiali.

Il ripetuto dispaccio venne provocato dal R. Consolato d'Italia in Salonicco, pel tramite del Ministero degli Esteri, dal *Cav. Corsi*, padre dell'Avvocato *Carlo Corsi*, già fidanzato, dopo di me, della Sig.na Mary Bianca *Neri*.

Tenente di Fanteria TAMMARO FRANCESCO

Viale Regina Vittoria, N. 11 p. p.

N. B. Il presente dispaccio non venne comunicato dal Tenente Tammaro a S. E. il Ministro della Guerra.

Digitized by Google

Esito del ricorso diretto a S. M. il Re

e spedito a S. E. il Ministro della Guerra

Il Ministro della Guerra,

Roma, 25 Dicembre 1896.

È pervenuto a questo Ministero il ricorso che Ella aveva in animo di presentare a S. M. il Re allo scopo di ottenere l'annullamento del R. D. col quale venne revocato dall'impiego di Tenente di fanteria.

Con tale ricorso la S. V. tende ad intaccare il provvedimento preso a di Lei carico, tanto nel merito, che nella legalità.

Quanto al merito si deve osservare che siccome i Consigli di disciplina, sono vere e proprie Corti d'onore, che esprimono un avviso consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, e il loro giudizio è perciò insindacabile, questo Ministero non più in nessun modo riprendere in esame i fatti che diedero luogo alla convocazione di un Consiglio di disciplina a di Lei carico.

Sulla legittimità poi della misura disciplinare inflittale, essendo già intervenuto un giudizio della IV Sezione del Consiglio di Stato, nessun reclamo può essere ormai elevato.

Ciò posto, questo Ministero deve significarle che il provvedimento preso a di Lei carico, è per sua natura definitivo, e come tale non può andar soggetto ad ulteriori modificazioni.

Il Ministro

PELLOUX

Al Sig. Francesco Tammaro

Viale Regina Vittoria N: 11, p. p.

FIRENZE

Digitized by Google

Replica alla risposta di S. E. il Ministro della Guerra a riguardo del ricorso diretto a S. M. il Re

Firenze, li 3 Gennaio 1897.

A S. M. UMBERTO I.
RE D'ITALIA

Maestà

Non sarei tornato ad annoiare l'Augusta Persona della Maestà Vostra, se i passi ponderati da me finora fatti per ottenere **giustizia,** non avessero avuto un esito positivamente sfavorevole, opposto appunto a quanto mi aspettavo, dopo aver invocato il validissimo appoggio della Sacra Persona della Maestà Vostra. Infatti l'udienza che il 1.° Ottobre scorso ebbi l'alto onore di domandare a Vostra Maestà, tendeva unicamente ad **ottenere l'intervento della Maestà Vostra,** perchè da S. E. il Ministro della Guerra si fosse spiegato il massimo interesse nel rivedere il procedimento del Consiglio di disciplina reggimentale che mi giudicò in seguito ad un duello avuto con un mio collega, giacchè in seno a quel Consesso **erano purtroppo avvenute delle gravi irregolarità** contrarie a tutt'i regolamenti militari, **sia nell'intima costituzione di esso, sia nell'apprezzamento dei fatti.** In seguito a continue spedizioni di lettere raccomandate e telegrammi a S. E. il Gen. Ponzio-Vaglia mi fu risposto, dopo circa tre mesi; che la Maestà Vostra non accordava udienze per affari privati e di competenza del Governo, prevenendomi che il ricorso, che io intendevo personalmente di consegnare nelle Auguste Mani di Vostra Maestà, lo inviassi pure direttamente a S. E. il Ministro della Guerra, al quale già era stato di ciò fatto parola.

Dopo ciò il mio cuore si riaprì alle più dolci e lusinghiere speranze scorgendo in tal fatto; che finalmente mi sarebbe stato concesso di **provare davanti un Consiglio di disciplina divisionale luminosamente la mia innocenza,** ed essere quindi richiamato in servizio.

E me ne dava tanto più fortemente a sperare la sicura e completa fiducia; che una volta affidate le cose nelle sacre Mani della Maestà Vostra sicuramente **qualunque Ministro avrebbe di conseguenza agito secondo i desideri della Maestà Vostra,** nell'interesse esclusivo della **giustizia** e in quello evidente dell'onore dell'Esercito della Vostra Maestà, giacchè le **rivelazioni** da me fatte nel ricorso **delle irregolarità** commesse dal predetto Consiglio di disciplina, per necessità dovute mettere in luce, erano **di tal gravità** che, senza intaccare esso Consiglio, tendevano ad aprire gli occhi di Sua E. il Ministro, sulla *giustizia* malamente amministrata in quella circostanza. Ma grande e dolorosa fu la mia sorpresa nel ricevere il 25 Dicembre u. s. da S. E. il Ministro della Guerra on. Pelloux **per tutta risposta un definitivo congedo sull'affare in corso,** e per così dire

Digitized by Google

strozzato sul nascere, preclu lendomi così ogni altra via ad ottenere quella **giustizia** tante volte invocata, e che in nessuna società del mondo anche all'uomo più umile si può negare, distruggendo così quel sorriso di speranze che emanava dall'aver confidato l'animo mio al **Re dei Re alla Maestà Vostra**. Eppure tal sorte non sento di meritare, poichè i mezzi di cui finora mi avvalsi, per ottenere la riparazione che mi si deve all'**ingiustizia** di cui sono vittima, sono stati sempre quelli legali ed il frutto della ponderazione e della ragionevolezza. A confermare ciò basta che la Maestà Vostra sappia che fino subito dopo conosciuto il provvedimento a mio carico preso dietro il parere del Consiglio di disciplina reggimentale, e prima ancora che tale provvedimento fosse definitivo ed inserito nel bollettino ufficiale delle nomine, io al pari di altri ufficiali del Reggimento, riconosciuta **illegittima la costituzione di detto Consiglio** ed essendo anche a mia conoscenza le varie **irregolarità da esso emergenti** mi rivolsi subito al Ministro *Mocenni,* pregandolo caldamente di sospendere pel momento la pubblicazione della mia punizione, giacchè dei gravi inconvenienti si erano verificati in seno al detto Consiglio, esponendo quali essi fossero. Disgrazia volle che in quei giorni funesti alle armi italiane, avvenne la catastrofe dolorosa di Abba Carima, la quale sospese qualunque altra cura del Governo, lasciando così lettera morta le mie pratiche accennate, sicchè il bollettino del 5 Marzo 1896 pubblicò la sventurata revocazione del mio impiego di *Tenente* nel 68° fanteria. Salito al potere il Ministro *Ricotti* mi rivolsi a lui per ottenere giustizia, ed egli con lettera del 25 Marzo 1896 mi rispose; *in modo quasi analogo a quello testè ricevuto dall'attuale Ministro della Guerra cioè: che non intendevano rivedere gli atti del Consiglio di disciplina* che mi aveva condannato, essendo questo *insindacabile* e che in tal modo restava definitivamente risolta ogni pendenza. Un tal procedimento non poteva nè può mai appagarmi esistendo realmente le lamentate illegalità e irregolarità di detto Consiglio, ed essendo esse a **piena conoscenza di quasi tutti gli ufficiali della guarnigione**, che possono sempre su tale argomento essere interrogati, nonchè della parte **più eletta per coltura, per censo e per posizione sociale della cittadinanza fiorentina**. Perciò risolsi di indirizzarmi per diritto di legge al Nobile Consesso della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, sobarcandomi con immensi sacrifizi all'ingente spesa di oltre duemila lire, ed imponendomi perfino una vita ristrettissima frequentata da spessi digiuni. A questo racconto non può restare indifferente il Sensibilissimo e Magnanimo cuore della Maestà Vostra, quando molte persone, anche indifferenti ad altri spettacoli dolorosi alla vista di tali mie sventure e misere condizioni ebbero a versare lacrime di commozione.

Il prelodato Consiglio di Stato, pur non potendo disconoscere dall'esame dei fatti e dei documenti che la **mia ragione era viva e palpitante,** non volle affrontare direttamente la questione di cui era oggetto il mio ricorso, e tanto per semplice evasione di pratica girando largo, si contentò di sfiorare leggermente le quistioni, negandomi ogni soddisfazione, tanto che questo fatto non impressionò soltanto l'animo mio, ma quello di ufficiali e cittadini che, a cognizione di tutto, ben altro risultato si attendevano da un così Alto Consesso di dotti. E conseguentemente molte persone a modo e versate nelle scienze giuridiche mi consigliarono di appellarmi alla decisione di detto Consiglio di Stato, non sapendo capire il perchè questo non riusciva o non voleva trovare saldi gli argomenti da me addotti nel ricorso, e non furono pochi coloro che mi fecero capire; che evidentemente se il Consiglio di

Digitized by Google

Stato non mi dava ragione si doveva unicamente al fatto che esso, facendo diversamente, **temeva di intaccare, anche leggermente, la suscettibilità del Comandante la Divisione Militare di Firenze S. A. R. il Principe di Napoli** sotto cui, per i fatti che dettero luogo al duello, avvenne **la illegale costituzione** e le **irregolarità** del Consiglio di disciplina, dappoichè le **lamentate illegalità erano così evidenti, che sembrava strano il non doverle ammettere.** Fu perciò a togliere questo dubbio crudele dall'animo mio, e per usare i massimi riguardi, a cui non ho mai mancato come ufficiale e come cittadino, verso i miei superiori, e prima di tutti verso S. A. R. il Principe di Napoli, *una delle più singolari e nobili figure Militari del nostro secolo, animo grande e giusto,* a lui prima che alla Maestà Vostra mi rivolsi fiducioso per ottenere un'udienza, allo scopo di esporre personalmente a S. A. R. i **gravi inconvenienti** in cui si era incorsi condannandomi, e che certamente in nessun modo Egli non poteva prevedere per circostanze speciali.

Mi fu in nome di S. A. R. risposto; che avessi messo per iscritto quanto avrebbe formato oggetto della chiesta udienza, ciò che non feci, perchè non mi parve conveniente. Non mi restava che ricorrere in appello contro la decisione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato, ma siccome per far ciò occorreva una somma ancora più ingente di quella già da me sostenuta, contraendo un debito particolare verso persona che volle in tal modo aiutarmi, sicura che sarei stato reintegrato nel mio impiego e per il misero stato finanziario in cui verso, procuratomi dall'ingiustizia che lamento, non potei più sostenere, così l'unica ancora di salvezza che ultimamente mi brillava davanti gli occhi e nei miei sogni; **era il ricorrere nelle braccia della Maestà Vostra** che giammai nessuno infelice lungi da sè discacciò, specialmente trattandosi d'un vecchio ufficiale, che per 22 anni di servizio attivo dette con lo slancio del suo giovine cuore il fiore delle sue forze a difesa unicamente della Maestà Vostra e della Patria. Ma neppure con questo **Gran Mezzo** mi è riuscito di raggiungere il mio **santo e giusto scopo,** tanto che questo risultato, direi quasi infelice, ha destata la *meraviglia di quanti ne furono a conoscenza,* i quali hanno dovuto ammettere per forza; che il mio ricorso **non può essere stato in nessun modo fatto leggere alla Maestà Vostra,** nè tampoco alla stessa Eccellenza il Ministro della Guerra. dappoichè **l'averlo letto solamente** implicherebbe qualche energico provvedimento qualunque esso fosse, pure di riparare **ai gravi errori** in cui i miei giudici, forse inconsapevolmente caddero nella maggioranza minima **di un voto solo** su tutti cioè; di **una sola coscienza dubbiosa e pericolante** la quale sventuratamente scelse la negazione, contrariamente al distico dei latini che diceva in *dubiis auri.* Ciò non fece il ricordato Ministro *Mocenni* come altri precedenti Ministri, come dimostrai nel mio ricorso fecero per l'appunto, assolvendo da una punizione così terribile o trasformandola **in un'altra temporanea e di effetti meno esiziali.**

Ed il più bello sta nel fatto che parecchi dei membri del Consiglio di disciplina giudicante, prima ancora di pensare alla seduta, mi avevano lealmente assicurato: che stessi tranquillissimo che nessuno avrebbe potuto darmi il voto negativo, stante che, dalla conoscenza perfetta che tutti avevano dei fatti, io risultavo irresponsabile di quanto sventuratamente era accaduto e quindi evidentemente innocente, dimodochè anche a detta degli Ufficiali del Reggimento lo stesso Consiglio di disciplina, più che un Tribunale giudicante, fosse semplicemente un giurì di onore *pro-forma* per garantirmi nelle conseguenze del duello avvenuto, ed il di cui parere

Digitized by Google

non poteva essermi che favorevole. Siccome ciò che affermo è la pura verità non sono lontano, richiestone, dal rivelare il nome di questi Ufficiali, i quali sono sempre pronti ad attestare quanto sopra.

Ond'è che la Maestà Vostra deve per assoluta necessità convincersi, che in nessuna maniera io posso o devo rassegnarmi a tacere, di fronte a questo continuo e straziante grido della mia coscienza **integra e pura,** che nulla mi può rimproverare, specialmente **d'aver mancato all'onore,** altrimenti sarebbe un'ironia il portare, come tuttora porto, il segnale più distinto del grado d'ufficiale, quali sono le spalline, le quali mentre come sempre per me rappresentano il più alto degli ideali della vita, ciò non ostante non si può negare che esse sieno insufficienti a procurarmi ciò che quotidianamente all'uomo abbisogna. Ed in verità la stessa mia coscienza, l'amor proprio ferito, l'estrema disperazione in cui verso, mi spinge e mi addita che tutto per me non può essere finito così, senza un risultato conforme **a giustizia,** dispiacente se d'ora in poi dovrò fuorviare da quei limiti in cui la mia educazione civile e militare, l'alto sentimento dell'onore e del dovere, nonchè la calma e la riflessione fortemente mi contennero, e che non potrebbero in alcun modo trasformarsi in **rassegnazione,** sentimento che, benchè lodevole per la sua mitezza ed umiltà, non può conciliarsi con l'animo mio **ingiustamente piagato.**

In quanto poi al fatto nella sua ultima risposta accennata da S. E. il Ministro della Guerra con titolo di **definitiva** in vista **dell'insindacabilità** dei Consigli di disciplina, che si debbano ritenere **vere Corti di onore** dal giudizio inappellabile; io lo credo certamente, ma ad un patto solo: cioè quello che tali **Corti di onore** però, per quanto animate da alti e sublimi sentimenti militari, **non si rendono in alcun modo sindacabili** o addirittura indegni di giudicare, giacchè se una sola legge uguale per tutti, quella precisamente dell'onore e del dovere, emanata in quel capolavoro di sapienza e di libertà, **ch'è lo Statuto costituzionale del Regno** emanato dal **Galantuomo dei Re Galantuomini** ammette; che perfino le **Corti d'Assise,** quando abbiano peccato di **suspicione** debbano essere rivedute e corrette, e se occorre anche processati gli stessi Magistrati cittadini (giurì d'onore), *com'è accaduto testè a Siracusa;* io dico quindi che nulla può arrestare la mano della **giustizia riparatrice,** quando si tratti di rivedere i conti e togliere via il **marcio.** Basta a confermare il mio esposto che io citassi alla Maestà Vostra due dei tanti casi che alla giornata si avverano, in cui ufficiali colpiti *dalla revocazione,* per un **qualsiasi errore di apprezzamento nei fatti, o per illegalità di costituzione di Consigli di disciplina,** furono per **giustizia** *reintegrati nel loro impiego,* come appunto è avvenuto nel 1892 allorchè al **potere trovavasi anche l'attuale Ministro della Guerra on. Pelloux.**

Dispensa 19ª 21 Maggio 1892, R. D. 5 Maggio 1892.

Cavagnola Giulio Capitano Contabile *revocato dall'impiego* con R. D. 13 Dicembre 1888. **Annullato il decreto di rivocazione** e **collocato a riposo** per anzianità di servizio e per età.

Dispensa 24ª 2 Luglio 1892, R. D. 5 Giugno 1892.

Pallieri Alberto Capitano di Fanteria *revocato dall'impiego* con R. D. 8 Aprile 1888. **Annullato il decreto di rivocazione** e **collocato a riposo** per anzianità di servizio e per età.

Digitized by Google

delicatezze da gentiluomo verso le varie Autorità Militari, tanto vero che quasi contemporaneamente d'invocare l'intervento di S. M. il Re perchè **la intrigata matassa** dei miei guai fosse distrigata affine di **giustizia,** io chiesi pure un' udienza al locale Comandante la Divisione Militare **S. A. R.** il Principe di Napoli; per informarlo personalmente **dei fatti irregolari** che esponevo nei miei ricorsi. Mi fu risposto; che avessi messo per iscritto quanto avrebbe formato oggetto della chiesta udienza, ciò che non feci perchè non credei conveniente. Intanto nessuna risposta mi giungeva, circa l'altra udienza chiesta a S. M. il Re il 1.° Ottobre 1896, in occasione della sua venuta a Firenze, ed in seguito ad un continuo uso di telegrammi e lettere raccomandate al Gen. *Ponzio-Vaglia* ottenni finalmente il 14 Dicembre 1896 risposta; *colla quale venivo invitato a spedire a V. E, come feci, il ricorso che volevo presentare personalmente a S. M. il Re.* In tutto questo V. E. può scorgere che il mio comportamento fu costantemente informato alla più esatta e rigorosa compitezza, lungi sempre dai mezzi violenti, dalle pubblicità e dagli scandali. E quale n'è stata la ricompensa? La lettera di V. E. la quale tutt'altro **che soddisfare il mio amor proprio ferito e l'animo mio piagato dall'infamia altrui,** mi esclude definitivamente la ogni altra speranza di potere in qualche guisa **impugnare quei diritti naturali che a nessun uomo, per abbietto che sia, possono essere in verun modo negati.**

Nè io avrei riscritto ancora, se la risposta dell'E. V. non me ne avesse dato motivo, quindi ora l'E. V. mi permetta di fare osservare che in nessun modo io ho creduto mai d'intaccare l'operato del Consiglio di disciplina che mi giudicò, **bensì il provvedimento preso dal Ministro Mocenni** che **per un solo voto sfavorevole,** formante la maggioranza, volle sacrificarmi, mentre **in tutti gli altri casi simili al mio,** come ho addimostrato nel ricorso, si è stati più generosi ed invece di *revocare,* si è usata una punizione più mite per indole e per forma. Infatti la mia *rivocazione* mi allivella per gli effetti finanziari e per l'avvenire alla *rimozione,* giacchè se mi resta l'alto onore del grado, pure non si può sconvenire che questo ideale, per quanto alto e sublime, non può darmi da mangiare, e questo stato di cose che mi rende infelice e disperato è tanto più pesante, perchè **ingiusto** quando penso **che non me lo sono certamente io procurato,** e che **nulla commisi per meritarmelo.** Ond'è che l'E. V. stessa deve convincersi; che in nessuna maniera io posso rassegnarmi a tacere dinanzi a questo grido della mia **coscienza integra e pura;** ed è perciò che continuerò ad insistere come che sia per giungere ad ogni costo alla meta che essa mi addita, dispiacente se d'ora in poi debba uscire fuori di quei limiti, nei quali finora la mia educazione civile e militare, la mia calma e la mia riflessione, fortemente mi contennero.

Che in merito poi al fatto che i Consigli di disciplina si debbano ritenere **vere Corti d'onore** dal giudizio **inappellabile ed insindacabile** questo è vero, perchè giusto ma però a condizione che tali **Corti d'onore,** pur animate dal sentimento del dovere e dell'onore, **non si rendano in alcun modo sindacabili,** dappoichè se una sola legge uguale per tutti, quella precisamente dell'onore e del dovere emanata in quel Capolavoro di sapienza e di libertà, ch'è **lo Statuto costituzionale del Regno** emanato dal *più Galantuomo dei Re Galantuomini,* ammette; che perfino le **Corti d'Assise** quando abbiano peccato di **suspicione** debbano essere rivedute e corrette, e se occorre anche processati gli stessi Magistrati cittadini, *Giurì d'onore, come è ac-*

Digitized by Google

caduto testè a Siracusa, io dico che nulla può arrestare la mano della **giustizia riparatrice** quando si tratti di rivedere i conti e togliere **il marcio.**

Basta a confermare il mio esposto che io ricordassi all' E. V. due dei **tanti casi** che alla giornata si avverano, in cui Ufficiali colpiti dalla *revocazione* **per erroneità di apprezzamento di fatti o per illegalità di costituzione di Consigli di disciplina,** furono per **giustizia** reintegrati nel loro impiego, come è avvenuto appunto nel 1892 sotto **il governo dell' E. V.** ai seguenti due ufficiali.

Dispensa 19ª 21 Maggio 1892, R. D. 5 Maggio 1892. **Cavagnola** Giulio Capitano Contabile *revocato dall'impiego* con R. D. 13 Dicembre 1888. **Annullato il decreto di rivocazione e collocato a riposo** per anzianità di servizio e per età.

Dispensa 24ª 2 Luglio 1892, R. D. 5 Giugno 1892. **Pallieri** Alberto Capitano di Fanteria *revocato dall' impiego* con R. D. 8 Aprile 1888. **Annullato il decreto di rivocazione e collocato a riposo** per anzianità di servizio e per età.

Dopo quanto finora sono venuto mettendo sotto gli occhi dell' E. V. non mi resta che sperare fortemente che l' E. V., **che fu sempre proclamata come il più strenuo campione della giustizia e dell' onore dell' Esercito,** voglia *personalmente intervenire* in qualsiasi modo a rimuovere quegli ostacoli che si frappongono, e che un Ufficiale come me, puro ed illibato difensore del Re e della sua Patria ai quali consacrò vita ed averi, col valido aiuto dell'E. V. possa essere reintegrato nell'impiego suo in seguito **o ad una rigorosa inchiesta** fatta operare dall' E. V., **o dietro il parere di un Consiglio di disciplina divisionale, affine di dimostrare avanti di esso la sua palpabile innocenza.**

TAMMARO FRANCESCO
Tenente di Fanteria nella posizione di rivocazione

Viale Regina Vittoria, 11 p. p.

Nuova Istanza a S. M. il Re non avendo ricevuta risposta alla precedente

Firenze, 28 Gennaio 1897.

A S. M. UMBERTO I. RE D' ITALIA

Maestà

Son costretto, mio malgrado, di tornare ad annoiare la Maestà Vostra, giacchè tutt' i passi finora da me fatti, e presso la Maestà Vostra e presso il Ministro della Guerra, sono rimasti infruttuosi; non avendo ricevuto **nessuna risposta** nè alla lettera del 3 corrente diretta alla Maestà Vostra, nè a quella del 4 detto diretta a S. E. il Ministro della Guerra, **ambedue raccomandate.** Debbo persuadermi quindi che S. E. il Ministro della Guerra non voglia assolutamente rendermi **giustizia,** e mi stupisco ch'Egli, di fronte alle gravi rivelazioni da me fatte circa le **ingiustizie patite** resti passivo, provocandomi così ad impiegare d' ora innanzi mezzi vio-

Digitized by Google

lenti a cui io non volevo assolutamente ricorrere, e che qualunque cosa **accada** declino da questo momento ogni mia responsabilità. Che se si rifletta a questo contegno ostinato di S. E. il Ministro della Guerra, resta inesplicabile il perchè Egli non voglia agire, giacchè non si può uscire da questo dilemma: *O che le rivelazioni da me fatte nel voluminoso ricorso diretto alla Maestà Vostra e pervenuto al Ministro della Guerra sono attendibili,* ed allora **perchè non si provvede in mio favore senza riguardi a chicchessia?** *O che sono mie maligne invenzioni,* ed allora **perchè non si procede contro di me per diffamazione?** Ma che proprio dunque debba trascendere alla violenza per ottenere quella **giustizia** che mi si nega, quella **giustizia** ch'è la base fondamentale di tutte le istituzioni, e dov'essa manca l'edifizio crolla.

Maestà

Per quanto grandi sieno la disperazione e lo sconforto che mi abbuino il cuore ed il cervello, pure un raggio vivo di speranza ancora mi consola ed è; **che la Maestà Vostra** tanto Magnanimo Generoso e Caritatevole, che in tutto e dappertutto sempre si distinse, voglia impedire che completamente io mi rovini, e che vorrà degnarsi definitivamente ad aiutarmi per ottenere l'impiego **ingiustamente toltomi,** dopo ben s'intende *d'aver accertato se io ne sia o no realmente meritevole.* Ma a questa dolce speranza si frammischia un dubbio crudele quello cioè; che alla Maestà Vostra **non venga data conoscenza dei miei varii scritti diretti alla Maestà Vostra,** perchè non potrei concepire diversamente l'inazione del ricordato Ministro della Guerra, dopo quanto ho avuto l'onore di esporre alla Maestà Vostra. E questo dubbio tremendo sarà quello che mi spingerà con grandi sacrifizi, a recarmi costà in Roma per accertarmi personalmente e sentire dalle Auguste Labbra della Maestà Vostra se ha letto o no i miei ricorsi e le mie suppliche.

TAMMARO FRANCESCO
Tenente di Fanteria
nella posizione di revocazione.

Viale Regina Vittoria N. 11 p. p.

Telegramma personale a S. E. il Ministro della Guerra

Firenze, 28 Gennaio 1897.

MINISTRO GUERRA

ROMA

Stupiscomi passività Vostra Eccellenza mia vivacissima lettera. Attendo giorni prima decidermi dolorosi passi.

TENENTE TAMMARO.

Digitized by Google

Esito delle istanze inviate a S. M. il Re il 2 e 28 Gennaio 1897

Roma, 6 Febbraio 1897.

MINISTERO DELLA R. CASA - SEGRETERIA DI S. M. IL RE
N. 447,

Mi pregio informare V. S. che la petizione da Lei rivolta a S. M. il Re in data 2 Gennaio ultimo scorso, venne, giusta le Sovrane intenzioni, da me trasmessa per ragioni di competenza a S. E. il Ministro della Guerra, al quale non si è creduto di far tenere l'altra di Lei istanza del 28 stesso mese; per i termini coi quali è redatta.

Il Reggente il Ministero della Real Casa
Tenente Generale
E. PONZIO-VAGLIA

Signor FRANCESCO TAMMARO
Tenente di Fanteria
Firenze.
Viale Regina Vittoria, N. 11

Nuova istanza a S. M. il Re non avendo ricevuto alcuna risposta da S. E. il Ministro della Guerra

Firenze, 9 Febbraio 1897.

A S. M. UMBERTO I.
RE D'ITALIA
ROMA

Maestà,

Da S. E. il Generale *Ponzio Vaglia* ricevo comunicazione che, giuste le Auguste intenzioni della Maestà Vostra la mia petizione del 2 Gennaio u. s. fu fatta pervenire, per ragione di competenza, a S. E. il Ministro della Guerra e che l'altra posteriore in data 28 stesso mese, ove mi lamentavo del silenzio del suddetto Ministro non si credè di spedirgliela dalla Real Casa della Maestà Vostra; per i termini colla quale era redatta. Tale ultima lettera fu da me scritta nel tempo istesso dell'invio di un supplichevole telegramma al prefato Ministro per deciderlo a provvedere **circa le gravi rivelazioni da me fatte,** riferentesi **alle ingiustizie patite,** che ebbero per effetto la mia revocazione dall'impiego.

Ora S. E. il Ministro della Guerra a nessuno di queste mie missive si è degnato finora di dare riscontro, neppure a quella cui accenna S. E. il Generale Ponzio-Vaglia, **quantunque passata per le Auguste Mani della Maestà Vostra,** della quale, non provvedendo a nulla, non ha finora interpretate le Sovrane intenzioni.

Questo procedimento da parte del Ministro della Guerra mi dà ragione di convincermi che Egli, trincerandosi dietro il concetto legislativo; che i Consigli di disciplina reggimentali sone vere Corti d'onore insindacabili, perdura nell'inflessibilità di non volersi interessare del mio doloroso caso, nel quale appunto per le **gravità**

Digitized by Google

e verità delle rilevazioni che sono fatte, il Consiglio di disciplina che mi giudicò, resulta chiaramente non essere stato una Corte di onore e quindi sindacabile al segno, che il suo verdetto **diventa modificabile** si da farmi rientrare nella mia *primitiva* intangibilità che nel diritto sacrosanto di riconquistare il mio impiego, che mi costò fatica e sangue. E perciò mi ero rivolto e mi rivolgo ancora alla Maestà Vostra, perchè voglia **intervenire personalmente come in una pubblica calamità,** ove la Maestà Vostra fu sempre la prima ad accorrere ed a porgere aiuto, trattandosi di una vera e grave disgrazia qual'è la mia, della vita cioè morale e materiale di un povero ufficiale, che per 22 anni continui fu con slancio ed affetto imperituro, con l'anima e con il corpo al servizio della Maestà Vostra, la quale io credo per un caso così **giusto, com'è il mio,** possa come Capo dell'Esercito, **in via eccezionale intervenire per farmi rendere giustizia.**

Maestà

Non mi dilungo più oltre e solo mi resta a dire; che siccome sono deciso a qualunque evento, pure di ottenere lo scopo di giustificarmi di fronte all'Esercito tutto, non rinunzierò assolutamente a questa idea, anche se dovessi essere sottoposto ad un processo, perchè anche non riuscendo con quel mezzo ad ottenere l'impiego perduto, se non altro la mia posizione morale tornerebbe fulgida e pura come fu sempre, e l'animo mio cesserebbe di essere tormentato dal dolore dell'ingiustizia sofferta.

Voglio sperare ancora una volta che la Maestà Vostra voglia salvarmi da funeste conseguenze ed evitare; che io disperato ricorra a scandalose pubblicità per mezzo della stampa, ove sarei costretto di narrare tutto quanto ho esposto fin ora alla Maestà Vostra e l'intera via crucis dei passi ponderati e conciliativi, ma infruttuosi, da me fino ad oggi fatti, perchè è **strano** che non mi si voglia accontentare non chiedendo io **grazia** ma **giustizia,** consistente in un secondo e definitivo giudizio da emettersi *da un consiglio di disciplina divisionale,* **della decisione del quale qualunque essa sia io mi terrò appagato,** ciò che non posso nè potrò mai fare, pel Consiglio di disciplina reggimentale che mi condannò; per i motivi che nei miei scritti minutamente esposi alla Maestà Vostra ed al sullodato Ministro della Guerra.

TAMMARO FRANCESCO
Tenente di Fanteria nella posizione di revocazione

Viale Regina Vittoria, 11

Ricorso al Comandante la Divisione Militare di Firenze (S. A. R.)

Firenze, 12 Febbraio 1897.

A S. A. R.
COMANDANTE LA DIVISIONE MILITARE DI
FIRENZE

Lasciando da parte ogni lunga esposizione di fatti, che già minutamente sono a conoscenza dell'A. V., quantunque **orribilmente ed ad arte travisati,** io spinto dalla necessità impellente del momento, sono costretto a ricorrere alla saggia **giustizia** dell'A. V. per l'argomento che segue: — Per un **semplice duello** avuto con

Digitized by Google

un mio collega nel Dicembre 1895 e da me provocato, dietro **il parere e l'eccitamento continuo di alcuni miei compagni e superiori, tutti del 68.° fanteria,** fui sottoposto a Consiglio di disciplina reggimentale, ed in seguito al verdetto di questo **che rappresentò l'emanazione di due diverse coscienze,** delle quali quella a me sfavorevole costituita **da un solo voto** di maggioranza, pure venni nel Febbraio susseguente *revocato dall'impiego.* Qui dirò subito che immensa fu la mia sorpresa nel sentirmi sottoposto a Consiglio di disciplina e col quesito per me *strano* **di mancanza contro l'onore,** mentre appunto il Tenente **Davico Vittorio** ed il Tenente **Angeleri Achille,** ora Capitano nel 67.° Fanteria, ai quali io mi rivolsi *il giorno avanti il duello per consigliarmi sul da fare e coi quali conferii lungamente per 24 ore,* mi fecero vedere l'assoluta necessità di **provocare l'indomani il mio collega Industrioso,** giacchè a loro modo di vedere, *l'azione da questi commessa intaccava il mio onore e che io avevo il dovere di salvaguardare,* e questo parere mi fu dato anche dai Capitani **Bornaghi** e **Valeriani** del mio Reggimento, i quali, senza mia richiesta, mi davano gli stessi consigli dei due sunnominati Tenenti, eccitandomi con parole risentite ad agire con vie di fatto verso l'Industrioso dicendomi; che nel mio caso **essi lo avrebbero schiaffeggiato** anche sulla pubblica strada. Al che io risposi: *Mi lascino stare non mi accendano più la testa anche loro; ormai ho dato la mia parola d'onore in presenza del Capitano Perreca del 9.° Bersaglieri e del Cav. Casula di non disturbare più la famiglia.* Ma il Capitano Bornaghi mi disse: **Tale parola d'onore non conta niente, io prenderei a schiaffi il Tenente Industrioso.** Col Capitano **Angeleri** e col Tenente **Davico** stabilimmo in quel giorno perfino **le modalità della provocazione,** alla quale io non ero ancora disposto; volendo prima chiedere spiegazione con lettera al mio prossimo avversario. Ma essi mi dissero: *Non occorrono spiegazioni bisogna domattina affrontarlo e noi ti aiuteremo in questa bisogna, nascondendoci nella camera del Picchetto, sbucando fuori a tempo opportuno; quando lui scenderà dalla stanza tu gli andrai incontro e gli lancerai queste offese,* le quali risultano dal verbale del duello.

Infatti così facemmo, ed anzi per esser più sicuro del fatto il Capitano **Angeleri** mise in osservazione il soldato **Ferrini** Pietro della 3.ª Compagnia (*ch'è ancora sotto le armi*) per avvertirci dell'arrivo dell'Industrioso. Ora dati i fatti quali li ho or ora esposti, **e prontissimo a provarli con testimoni militari e cittadini di riguardo,** risulta **un non senso** l'addebito fattomi di **mancanza contro l'onore,** *in aperto contrasto colla spinta che mi indusse a provocare il duello per eccesso di zelo verso il mio onore e la mia riputazione,* come ne erano convinti i miei colleghi fino a 5 minuti prima del duello. Tale addebito non si poteva fare neanche all'Industrioso, giacchè siccome **tutt'i fatti che precedettero lo scontro erano a conoscenza di tutti gli Ufficiali del Reggimento,** ed in ispecie degli Ufficiali superiori; se essi fossero stati per poco indecorosi, detti Ufficiali avrebbero preso un qualsiasi provvedimento contro il Tenente Industrioso, invece di eccitarmi e di spingermi ad agire da me solo, restando essi nella penombra. Si è perciò che V. A. *per essersi decisa di proporre la convocazione di un Consiglio di disciplina reggimentale, deve aver avuto materiale sufficiente per farlo,* **materiale di falsa provenienza certamente, circondato da misteri di una camerilla di nemici,** dappoichè è assolutamente impossibile e strano che per il **semplice fatto di aver provocato un collega ad una partita di onore,** perchè nell'eccitato stato

Digitized by Google

d'animo in cui mi trovavo in quei giorni, in cui il lungo mio fidanzamento era andato in fumo e ne ritenevo autore l'Industrioso, si potesse sottopormi ad un Consiglio di disciplina **per mancanza contro l'onore,** quando la lunga mia esperienza di 22 anni di servizio militare mi ha fatto constatare; *che anche nei casi in cui due Ufficiali si schiaffeggiarono in pubblico* **per donne di facili costumi,** furono puniti cogli arresti in fortezza od al massimo coll'aspettativa. Dunque vuol dire **che i fatti furono mistificati e presentati all'A. V. affatto diversi dalla verità** da persone che avevano deciso di disfarsi di me e del mio Collega; giacchè dall'insieme del procedimento del Consiglio di disciplina, ed in ispecial modo dal **contegno incontrastabilmente sospetto,** del Presidente di esso Tenente Colonnello **Torres,** delle quali cose lungamente e minutamente esposi nel mio ricorso a S. M. il Re, chiaramente appare, *che il detto Consiglio di disciplina fu una mera formalità* **per** legalizzare il risultato di esso preconcettamente preparato.

Con questo non intendo d'intaccare menomamente l'operato dell'A. V., quale Comandante la Divisione, dappoichè ritengo **che V. A. sia stata barbaramente ingannata,** e non credo di toccare la suscettibilità dell'A. V. se dico, *che sono convinto che stante l'Altissima posizione speciale di Principe Ereditario dell'A. V., i fatti stessi non poterono essere ricercati e constatati personalmente laddove avvennero, e sentire col proprio orecchio, anche fuori dell'Ufficio, la verità di essi, ciò che sarebbe stato più facile ad un ordinario Comandante di Divisione, per essere più a contatto con Ufficiali della guarnigione e con borghesi.* Ed ecco perciò che Ufficiali e borghesi rimasero meravigliati all'annunzio di un Consiglio di disciplina a mio carico, e più meravigliati ancora del provvedimento preso contro di me dal Ministro *Mocenni, raro se non unico negli annali della disciplina militare,* dappoichè il parere emesso dal Consiglio di disciplina mi fu sfavorevole per **un sol voto** di maggioranza, **ed in tutt'i casi consimili l'Ufficiale è stato assolto.** (Vedi Commentario di Adami pag. 112 Nota N. 6).

Tale inaspettato ed immeritevole provvedimento mi sorprese a tal segno; che ricercandone le intime ragioni, mi accorsi subito che **gravi irregolarità** a mio danno si erano commesse in seno al prefato Consiglio di disciplina, e che esso stesso **era stato irregolarmente costituito,** di fronte alle prescrizioni della legge. Detta illegale costituzione risultava evidente dal fatto; che il Presidente fu il Tenente Colonnello Cav. **Torres,** il quale non poteva farne parte, perchè all'epoca del duello **comandava il Reggimento,** in assenza del titolare Colonnello *Bassi,* e per di più egli si era in quei giorni **occupato dei fatti** che precedettero lo scontro, **abboccandosi** il giorno avanti colle persone interessate nei fatti, dando inoltre **affidamento** a queste che avvenuto il duello **egli avrebbe ben saputo e con rigore punirmi,** circostanza della quale conservo documenti, *e da me ignorata all'epoca della costituzione del Consiglio di disciplina,* motivo per cui detto Tenente Colonnello fu **autore della lagnanza,** quindi incompatibile a presiederlo non solo, quando **ch'egli stesso mi ordinò agli arresti di rigore** ed iniziò **un'inchiesta,** affidandola **al** Capitano **Allione** Luigi, come risulta dai giornali locali, di cui conservo copia.

Dalla profonda ed universale conoscenza *che l'A. V. è il più saggio e giusto campione della Disciplina Militare,* insigne ed illustre rampollo di Avi guerrieri, che dappertutto brillarono e si copersero di gloria, e del fatto cognito a tutti dell'energia e dello zelo spiegato nel disimpegno del Comando nei vari gradi dell'Esercito percorsi dall'A. V., io ho dovuto venire nella ferma convinzione; che

Digitized by Google

nessuna responsabilità delle **illegalità ed irregolarità** da me lamentate, sia **menomamente da attribuirsi all'A. V.,** quale Comandante la Divisione Militare, dovendo invece **ogni responsabilità** addebitarsi unicamente al Colonnello *Bassi* ed al Tenente Colonnello **Torres** per le sotto qui enumerate considerazioni:

« **1.°** Perchè il rapporto 20 Dicembre 1895, firmato dal Tenente Colonnello « **Torres,** quale **Comandante interinale il Reggimento,** come risponde il Mini- « stero della Guerra per mezzo della R. Avvocatura Erariale, ragguagliava l'Auto- « rità superiore dell'avvenuto scontro e del provvedimento preso contro di me, « ordinandomi agli arresti di rigore, era diretto al Comandante la Brigata Palermo, « e quindi **non fu fatto a suo tempo presente a V. A.** la conseguente incompatibilità « del Tenente Colonnello **Torres** a presiedere il Consigiio di disciplina.

« **2.°** Perchè fra i documenti del Ministero della Guerra, rimessi al locale « Comando della Divisione Mititare per la convocazione del Consiglio di disciplina, « non figurando il suddetto rapporto, l'A. V. non potè rilevare l'**accennata incom-** « **patibilità** del Tenente Colonnello **Torres** a presiedere detto Consiglio, anche « per il fatto importante che questo fu costituito solo dopo **42 giorni** dall'avve- « nuto duello. »

Resta quindi definitivamente assodato a mio parere, che l'**intera responsabilità** sia da addebitarsi al Colonnello *Bassi,* già Comandante il 68.° fanteria ed attualmente in posizione ausiliara, ed in **ispecial modo** al Tenente Colonnello Cav. **Torres:**

« **Al Colonnello Bassi:** perchè non rappresentò a V. A. Comandante la Divisione Militare, la surriferita incompatibilità del Tenente Colonnello **Torres.** »

« **Al Tenente Colonn. Torres:** perchè **aveva obbligo** di far presente ai suoi superiori la **sua incompatibilità,** facendo loro notare la **parte importante ed ingerente avuta** nel fatto che produsse la convocazione del Consiglio di disciplina, e quindi **egli stesso doveva chiederne l'esclusione,** tanto più che per ragioni burocratiche tale ingerenza non figura negli atti, e ciò solo in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali del 9 Gennaio 1896 dirette al Comandante l'8.° Corpo d'Armata, colle quali nel convocare il Consiglio di disciplina prescriveva: che si tenessero presenti le disposizioni del titolo 4.° della legge 25 Maggio 1896 e le norme stabilite degli atti 108 del 1888, 23 e 275 del 1889, 41 del 1895 e le avvertenze riservate contenute nella circolare 16 Novembre 1891 N. 6466 ed alle tassative e severe raccomandazioni contenute nella legge 25 Maggio 1852 sui Consigli di disciplina dove per principio fondamentale **è escluso dal farne parte chiunque possa per avventura avere delle idee preconcette** (concetto questo ampiamente e favorevolmente illustrato nel Commentario di Adami Nota N. 1 pag. 53 art. 52) ».

L'unico mio torto fu quello di non essermi allora subito rivoltoall'A. V., perchè son certo che a quest'ora avrei ottenuto quella **giustizia** che oggi mi si nega. Invece mi diressi immediatamente al Generale *Mocenni* Ministro della Guerra informan-

Digitized by Google

dolo minutamente di tutte le **irregolarità** e le **illegalità** di sopra accennate, pregandolo inoltre vivamente di voler soprassedere alla pubblicazione della mia punizione nel bollettino ufficiale, e che fosse quindi verificato subito tutto il procedimento di detto Consiglio di disciplina. Sventura volle che in quei giorni, funesti alle armi italiane, avvenne il disastro doloroso di Abba Carima, il quale sospese qualunque altra cura del Governo, lasciando così lettera morta le mie pratiche accennate, sicchè il bollettino del 5 Marzo 1896 pubblicò *la rivocazione del mio impiego.* Salito al potere il Generale *Ricotti,* a lui senz'altro mi rivolsi per ottenere *giustizia,* ma egli con lettera del 25 Marzo 1896 mi rispondeva « *che non intendeva di rivedere gli atti del Consiglio di disciplina che mi aveva condannato, essendo questo insindacabile, e che quindi così restava definitivamente risolta ogni pendenza.* »

Una tal decisione non poteva per certo appagarmi, esistendo realmente le **lamentate illegalità ed irregolarità di detto Consiglio** ed essendo esse a piena conoscenza **di quasi tutti gli Ufficiali della guarnigione, nonchè della parte più eletta per coltura, per censo e per posizione sociale della cittadinanza fiorentina.** Perciò mi diressi per diritto di legge al Nobile Consesso della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, sobbarcandomi con immensi sacrifizi all'ingente spesa di oltre duemila lire, ed imponendomi perfino una vita ristrettissima, frequentata da spessi digiuni. A questo racconto non può rimanere indifferente il sensibilissimo e magnanimo cuore dell'A. V., quando molte persone, anche indifferenti ad altri spettacoli dolorosi, alla vista delle mie sventure e della mia misera condizione, ebbero a versare e versano lagrime di compianto. Il prelodato Consiglio di Stato, pur non potendo disconoscere dall'esame dei fatti e dei documenti, che la **mia ragione era viva e palpitante,** non volle direttamente affrontare la questione, di cui era oggetto il mio ricorso, e tanto per semplice evasione di pratica girando largo si contentò di sfiorare leggermente l'argomento, negandomi poi ogni soddisfazione, tanto che questo fatto non impressionò soltanto l'animo mio ma quello di tutti, militari e cittadini di Firenze, che a cognizione di tutto, come poc'anzi dissi, ben altro risultato si attendevano da un così alto Consesso di dotti. Conseguentemente molte persone a modo e versate nelle scienze giuridiche mi consigliarono: di appellarmi alla decisione del Consiglio di Stato, come me ne dava diritto la legge, non sapendosi capire il perchè detto Consiglio non riuscì o non volle trovare saldi gli argomenti da me addotti nel ricorso, e non furono pochi i ben pensanti che mi fecero intendere che evidentemente: *se il Consiglio di Stato non mi dava ragione ed anche gli stessi Ministri della Guerra ai quali mi ero rivolto, si doveva unicamente al fatto che, facendo esso diversamente, temeva di intaccare la suscettibilità dell'A. V. quale Comandante la Divisione Militare di Firenze, sotto cui per le cose che dettero luogo al duello avvennero la* **illegale costituzione e le irregolarità del Consiglio di disciplina,** e questa opinione oggi perdura e diventa una convinzione universale, specialmente se si pensa che l'attuale *Ministro della Guerra,* che in **molti casi consimili** agì energicamente, **promuovendo ed iniziando inchieste e rendendo giustizia agl'innocenti, ora sorpende per la sua inazione.**

Fu così che per togliere questo dubbio crudele dall'animo mio, e prima di ricorrere all'Augusto Genitore dell'A. V., chiesi fiducioso un'udienza all'A. V., per esporre personalmente i **gravi inconvenienti,** in cui si era incorsi condannandomi, e che certamente in nessun modo si potevano prevedere; date le circostanze eccezionali in cui avvennero. Tale udienza essendomi stata rifiutata, nè restandomi più

Digitized by Google

momento altro mezzo conciliativo, ricorsi a S. M. il Re, quale Capo dell' Esercito, **sicuro di un risultato favorevole,** e che in conseguenza di ciò mi sarebbe stata accordata **un' inchiesta locale,** per fare la luce sui tenebrosi raggiri che circondarono la mia punizione, ed accertare **la vera e limitata mia responsabilitá** in quello che avvenne, mediante un **Consiglio di disciplina divisionale.** Dovetti abbandonare l' idea di ricorrere in appello contro il Consiglio di Stato, non potendo, in nessun modo, sostenere la grave spesa che ancora vi occorreva.

Sicchè l' unica ancora di salvezza che mi restava ultimamente era il ricorrere a S. M. il Re. Ma neppure **con questo Gran Mezzo** mi è riuscito di raggiungere il mio **santo e giusto scopo,** tanto che questo risultato, direi quasi infelice, ha destato la meraviglia di quanti ne furono a cognizione, i quali hanno dovuto ammettere per forza: *che il mio voluminoso e dettagliato ricorso non fu fatto in nessun modo leggere a S. M. il Re,* dappoichè il leggerlo solamente **implicherebbe qualche energico provvedimento in mio favore o contro di me, se io avessi mistificati i fatti e calunniato altrui.**

Finalmente dopo numerose lettere raccomandate e telegrammi spediti a S. E. il Generale Ponzio Vaglia egli mi rispose per lettera, che conservo, « *che S. M. non poteva accordarmi udienza, trattandosi di affari privati e di competenza del Governo e che quindi avessi trasmesso a S. E. il Ministro della Guerra il mio ricorso, avendogliene già egli stesso fatto parola.* » Lusingato da questo risultato e con gran speranza nel cuore, spedii il mio ricorso al predetto Ministro, il quale a **volta di corriere** e quindi senza **che avesse avuto il tempo materiale di leggere il mio voluminoso scritto** mi rispose per lettera « *che ormai non si poteva riandare in quello che aveva fatto il Consiglio di disciplina a mio carico essendo questo una vera Corte d' onore insindacabile.* »

Come vede l'A. V. la risposta fu identica a quella del Generale Ricotti, onde che io irritatissimo ed annoiato nel vedere la mancanza di volontà altrui nel fare la luce sui fatti **poco onorevoli da me esposti,** inviai raccomandata ancora una supplica a S. M. il Re, pregandolo caldamente che in qualche modo **volesse intervenire nella buia faccenda,** ed un'altra lettera raccomandata spedii al Ministro *Pelloux,* piuttosto vivace, scongiurandolo a volersi occupare della **ingiustizia** di cui son vittima, allo scopo di evitare così di mettermi nella dura necessità di commettere atti violenti e dolorosi, ai quali se finora non ricorsi fu perchè la mia educazione civile e militare me lo impedirono, ma non potrei garantire se lo stato d'animo in cui potrei trovarmi in seguito e la perdita della pazienza me ne desse la spinta; **giacchè sono stanco di soffrire innocentemente,** mentre potrei essere riabilitato *se si volessero rivedere gli atti del suddetto Consiglio di disciplina,* **essendo la mia innocenza chiara e nota a tutti,** non esclusi i miei giudici.

Invano e lungamente attesi risposta, finchè il 28 ultimo scorso mi decisi ad inviare un vivacissimo telegramma al Ministro *Pelloux* chiedendo riscontro alla mia lettera. Solamente il 7 corrente mi è pervenuta una lettera da S. E. il Generale Ponzio Vaglia il quale mi comunica « *che la mia petizione del 2 Gennaio 1897, giusta le Sovrane intenzioni fu trasmessa al Ministro della Guerra per ragione di competenza, e che l' altra in data 28 stesso mese non si credè di passarla a detto Ministro pei termini coi quali era redatta.* »

Ciò non ostante il prefato Ministro continua a tacere, privandomi così di ogni ulteriore soddisfazione, mentre dal mio canto non deporrò mai il proposito di otte-

Digitized by Google

nere che si faccia la luce sui fatti tenebrosi che avvolsero la mia condanna, e ciò anche se dovessi essere sottoposto ad un processo, perchè anche non riuscendo con quel mezzo ad ottenere l'impiego perduto, se non altro la mia posizione morale tornerebbe fulgida e pura come fu sempre, e l'animo mio cesserebbe di essere tormentato dal dolore **dell' ingiustizia sofferta**.

Ma son sicuro che V. A., strenuo ed illustre campione di saggezza e di **giustizia,** vorrà intervenire ad impedire ogni sconcio, perchè so che l'A. V. tiene e non poco non solo al decoro ed all' onore dell' Esercito tutto, ma particolarmente ai reparti, che hanno l' alto onore di essere al comando dell'A. V., e voglia salvarmi da funeste conseguenze ed evitare che io disperato ricorra a scandalose pubblicità per mezzo della stampa, ove sarei costretto di narrare tutto quanto ho esposto finora a S. M. il Re, al Ministro della Guerra, ed all'A. V., nonchè l' intera **via crucis,** dei passi ponderati e conciliativi, ma infruttuosi, da me finoggi fatti.

È necessario adunque che l'A. V. si persuada e creda; che io non posso assolutamente più oltre restare in questa falsa posizione in cui mi han tratto **il malanimo e l' invidia altrui** e che quindi non posso, nè potrò mai rassegnarmi al provvedimento preso a mio carico, nè alle surriferite risposte, nè al silenzio Ministeriale, deciso ad agire in qualunque modo per ottenere **giustizia.**

Che se, come spero, l'A. V. vorrà interessarsi in mio favore, non per rendermi **grazia,** ma **giustizia,** *che è quella che io chiedo all'A. V.*, io son pronto a far pervenire all'A. V. copia del voluminoso ricorso, del quale è in possesso il Ministro della Guerra, certo che se l'A. V. avrà la pazienza di leggerlo **non potrà fare a meno** che prendere uno di questi due provvedimenti.

O promuovere un' inchiesta locale.

O far procedere contro di me per reato di calunnia e diffamazione, *dato che le rivelazioni da me, in esso contenute, non risultassero vere.*

Dell' A. V. subordinato

TAMMARO FRANCESCO

Tenente di Fanteria nella posizione di revocazione

Viale Regina Vittoria, 11 p.° p.°

Digitized by Google

Prospetto dei passi fatti presso S. M. il Re e le varie Autorità Militari per la reintegrazione del mio impiego, ed esito ottenuto alle istanze presentate

Firenze, 31 Maggio 1897

INDICAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE

DATA DELLA PRESENTAZIONE			A CHI PRESENTATE	TENORE DELLE ISTANZE	ESITO OTTENUTO
1.°	Ottobre	1896	S. Maestà il Re	Domanda di udienza	NESSUNA RISPOSTA
9	»	»	S. E. Generale Ponzio-Vaglia	Preghiera perchè venga concessa l'udienza	NESSUNA RISPOSTA
1.°	Novembre	»	S. A. R. Comandante la Divisione Militare di Firenze	Domanda di udienza	Rifiuto dell'udienza invocata
6	»	»	S. E. Generale Ponzio-Vaglia	Telegrammi di preghiera per conoscere la Sovrana decisione a riguardo della chiesta udienza	NESSUNA RISPOSTA
24	»	»			
30	»	»	S. M. il Re	Rinuovo della domanda di udienza	Rifiuto dell'udienza invocata, ed invito a spedire il ricorso a S. E. il Ministro della Guerra
17	Dicembre	»	S. E. il Ministro della Guerra	Invio del ricorso	S'avorevole
3	Gennaio	1897	S. M. il Re	Circa l'esito sfavorevole del ricorso	NESSUNA RISPOSTA
4	»	»	S. E. il Ministro della Guerra	Circa l'esito sfavorevele del ricorso	NESSUNA RISPOSTA
28	»	»	S. M. il Re	Replica alla istanza del 3 Gennaio 1897	Assicurazione di aver trasmesso l'istanza del 3 Gennaio 1897 a S. E. il Ministro della Guerra
28	»	»	S. E. il Ministro della Guerra	Telegramma di preghiera a provvedere circa l'ingiustizia patita	NESSUNA RISPOSTA
9	Febbraio	»	S. M. il Re	Supplica a provvedere non avendo ricevuto alcuna risposta da S. E. il Ministro della Guerra	NESSUNA RISPOSTA
12	»	»	S. A. R. Comandante la Divisione Militare di Firenze	Invio di un ricorso	NESSUNA RISPOSTA

N. B. Tutte le istanze vennero spedite in piego raccomandato personale.

TAMMARO FRANCESCO
Tenente di fanteria nella posizione di revocazione
Viale Regina Vittoria N. 11 p.° p.°

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

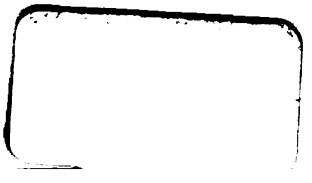

Digitized by Google

Digitized by Google